



COMUNE DI MARTELLAGO

Provincia di Venezia -

REGOLAMENTO GENERALE DEI CONTRATTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 3.05.2010

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 12.09.2011

TITOLO I	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	1
TITOLO II.....	1
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI.....	1
CAPO I.....	1
LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI	1
Sezione 1^.....	1
<i>Competenze degli organi comunali in materia contrattuale</i>	1
Art. 2 Procedura di affidamento dei contratti	1
Art. 3 Competenze del Consiglio Comunale.....	2
Art. 4 Competenze della Giunta Comunale.....	2
Art. 5 Il servizio Gare e Appalti.....	2
Art. 6 Il Segretario Generale.....	3
Art. 7 Responsabile Unico del Procedimento.....	3
Art. 8 La determina a contrarre.....	3
Sezione 2^.....	4
<i>Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento – disciplina comune a tutti i contratti</i>	5
Art. 9 Requisiti di ordine generale.....	5
Art. 10 Requisiti di idoneità professionale	5
Art. 11 Capacità economica e finanziaria.....	5
Art. 12 Capacità tecnica e professionale.....	5
Capo II.....	5
LE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	5
Art. 13 Procedure per l'individuazione del contraente.....	5
Art. 14 Procedura aperta	5
Art. 15 Procedura ristretta.....	6
Art. 16 Procedure negoziate.....	6
Art. 17 Dialogo competitivo.....	6
Art. 18 Controlli sul possesso dei requisiti	7
Art. 19 Procedure telematiche.....	7
Art. 20 Affidamento di acquisizione di beni e servizi mediante Convenzioni CONSIP	7
Art. 21 Disciplina comune applicabile ai bandi di gara.....	7
Art. 22 Disciplina comune della pubblicità dei bandi e degli avvisi.....	7
Art. 23 Disciplina comune dei termini minimi di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione	7
Art. 24 La commissione di gara	8
Art. 25 Approvazione del verbale delle procedure di affidamento	8
Art. 26 Comunicazioni obbligatorie alla sezione centrale dell'osservatorio dei lavori pubblici	9
CAPO III.....	9
STIPULAZIONE E ROGITO	9
Sezione 1^.....	9
ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE.....	9
Art. 27 Atti preliminari alla stipulazione.....	9
Art. 28 Documentazione antimafia.....	9
Art. 29 Deposito per spese contrattuali	10
Sezione 2^.....	10
<i>Stipulazione del contratto</i>	10
Art. 30 Stipulazione del contratto	10
Art. 31 Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti.....	11
Art. 32 Domicilio del contraente.....	11
Sezione 3^.....	11
<i>Rogito del contratto</i>	11
Art. 33 Ufficiale rogante.....	11
Art. 34 Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto	11
Art. 35 Adempimenti fiscali e repertorizzazione	11
Capo IV.....	12
ESECUZIONE DEL CONTRATTO - NORME COMUNI	12
Art. 36 Cauzione definitiva	12

Art. 37 Varianti in corso di esecuzione del contratto.....	12
Art. 38 Adeguamento dei prezzi per contratti di servizi e forniture.....	12
Art. 39 Adeguamento prezzi per contratti di lavori pubblici.....	12
Art. 40 Divieto di cessione del contratto.....	13
Art. 41 Cessione di credito.....	13
Art. 42 Subappalto.....	13
Art. 43 Durata del contratto.....	13
Art. 44 Proroga del contratto.....	13
Art. 45 Rinnovo espresso del contratto.....	13
Art. 46 Direzione dell'esecuzione del contratto e collaudo.....	13
TITOLO III.....	14
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI RILEVANZA COMUNITARIA.....	14
Art.47 Importi delle soglie dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria.....	14
Art. 48 Avviso di preinformazione.....	14
Art. 49 Bandi di gara.....	14
Art. 50 Avviso sui risultati della procedura di affidamento.....	15
Art. 51 Modalità e termini minimi di pubblicità dei bandi e degli avvisi.....	15
Art. 52 Individuazione e verifica offerte anomale.....	14
Art. 53 Cauzione provvisoria.....	15
Art. 54 Soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici.....	15
Art. 55 Requisiti di ordine generale.....	16
Art. 56 Requisiti di idoneità professionale.....	16
Art. 57 Qualificazione per eseguire lavori pubblici.....	16
Art. 58 Capacità economico finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi.....	16
Art. 59 Capacità tecnico e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.....	16
Art. 60 Avvalimento.....	16
Art. 61 Prospetti statistici.....	16
TITOLO IV.....	17
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.....	17
Sezione 1 ^a	17
Disposizioni Comuni.....	17
Art. 62 Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.....	17
Art. 63 Disciplina per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.....	17
Art. 64 Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori – elenco comunale.....	18
Art. 65 Procedimento di formazione dell'elenco.....	18
Art. 66 Cancellazione dall'elenco.....	18
Art. 67 Disciplina per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia.....	18
Sezione 2 ^a	19
Lavori, Servizi e Forniture in economia.....	19
Art. 68 Oggetto.....	19
Art. 69 Modalità di esecuzione in economia e limiti di applicazione.....	19
Art. 70 Requisiti per la partecipazione alle procedure in economia.....	19
Art. 71 Beni e servizi in economia.....	20
Art. 72 Lavori in economia.....	21
Art. 73 Responsabile del procedimento.....	22
Art. 74 Procedura del cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni e servizi.....	22
Art. 75 Lavori in economia mediante amministrazione diretta.....	23
Art. 76 Lavori mediante cottimo.....	23
Art. 77 Ordinazione e liquidazione degli interventi.....	24
Art. 78 Procedure contabili per l'autorizzazione di pagamenti con aperture di credito.....	24
Art. 79 Garanzie.....	24
Art. 80 Documentazione antimafia.....	24
Art. 81 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'assuntore.....	25
Art. 82 Inadempimenti.....	25
TITOLO V.....	25

AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E DI SERVIZI ATTINENTI ALL'URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA...	25
Sezione 1 [^]	25
<i>Servizi tecnici attinenti alla realizzazione di ll.pp.</i>	25
Art. 83 Ambito di applicazione.....	25
Art. 84 Soggetti a cui possono essere conferiti gli incarichi.....	26
Art. 85 Procedure di affidamento – incarichi di importo inferiore a € 100.000,00.....	26
Art. 86 Elenco dei professionisti per incarichi di progettazione di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 100.000,00 da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.....	27
Art. 87 Cancellazione dall'elenco.....	27
Art. 88 Procedure di affidamento – incarichi di importo pari o superiore a € 100.000,00.....	28
Sezione 2 [^]	28
<i>Servizi tecnici attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica</i>	28
Art. 89 Ambito di applicazione.....	28
Art. 90 Elenco dei professionisti per incarichi attinenti l'urbanistica e la paesaggistica di importo compreso tra € 20.000 ed € 100.000 da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.....	28
Sezione 3 [^]	28
<i>Concorsi di progettazione</i>	28
Art. 91 Procedura di affidamento.....	28
TITOLO VI.....	28
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO OD IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI E DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI	28
Sezione 1 [^]	29
<i>Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del codice dei contratti</i>	29
Art. 92 Procedura per la selezione – sotto soglia comunitaria.....	29
Art. 93 Procedure per la selezione – sopra soglia comunitaria.....	30
Sezione 2 [^]	30
<i>Disposizioni particolari per l'affidamento di servizi a cooperative sociali</i>	30
Art. 94 Affidamento di servizi e convenzioni con cooperative sociali.....	30
Sezione 3 [^]	30
<i>Disposizioni per i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione</i>	30
Art. 95 Finalità.....	30
Art. 96 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari.....	30
Art. 97 Definizioni.....	31
Art. 98 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor – sotto soglia comunitaria.....	31
Art. 99 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor – sopra soglia comunitaria.....	32
Art. 100 L'offerta di mecenatismo.....	32
Art. 101 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione.....	32
Art. 102 Contratto di sponsorizzazione.....	32
Art. 103 Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni.....	33
Art. 104 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni.....	33
Art. 105 Aspetti fiscali.....	34
Art. 106 Verifiche e controlli.....	34
Art. 107 Riserva organizzativa.....	34
Sezione 4 [^]	34
<i>Alienazioni e acquisti di beni mobili ed immobili</i>	34
Art. 108 Alienazioni mobiliari.....	34
Art. 109 Alienazioni immobiliari.....	34
Art. 110 Destinazione delle entrate.....	35
Art. 111 La programmazione dell'attività.....	35
Art. 112 La valutazione dei beni.....	35
Art. 113 Il responsabile del procedimento.....	35
Art. 114 Compiti ed attribuzioni del Responsabile del procedimento.....	35
Art. 115 Elementi per l'identificazione del bene.....	35
Art. 116 Ulteriori elementi.....	36
Art. 117 Forme di contrattazione.....	36

Art. 118 Le forme della pubblicità.....	36
Art. 119 Elementi del bando di gara	36
Art. 120 Esclusione dalla partecipazione alle gare.....	37
Art. 121 Fase di preselezione	37
Art. 122 L'offerta nell'asta e nella licitazione	37
Art. 123 L'offerta nella trattativa privata	37
Art. 124 Permuta	37
Art. 125 La commissione di gara.	38
Art. 126 Pubblicità degli esiti di gara	38
Art. 127 Acquisto di beni immobili.....	38
Art. 128 Acquisto di beni immobili modalità di individuazione del contraente.....	38
Art. 129 Realizzazione di opere a scomputo oneri di urbanizzazione.....	38

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento.

1. Nel rispetto dei principi della Costituzione, della normativa comunitaria, dello Statuto comunale e in conformità alle disposizioni di legge statale e regionale, il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune di Martellago per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e si applica ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di rilevanza comunitaria e sotto soglia comunitaria, come definiti dal "Codice Unico dei contratti pubblici" di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, anche nel proseguo definito Codice dei Contratti, nonché ad ogni altro rapporto contrattuale per il quale non sia prevista, in considerazione della particolarità della relativa materia, specifica normativa regolamentare.
2. Il presente regolamento si applica altresì ai contratti esclusi in tutto od in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti, come individuati al Titolo II della parte I del codice medesimo che possano per il loro oggetto essere aggiudicati dal Comune per l'espletamento di attività istituzionali.
3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al titolo VI – sezione 4, la vendita dei beni immobili patrimoniali del Comune di Martellago, in deroga alle norme sulle alienazioni dei beni immobili patrimoniali dello Stato di cui alla legge 24 dicembre 1980, n. 783 e al relativo regolamento di cui al R.D. 17 giugno 1909, n. 454.
4. Il presente regolamento disciplina, altresì, al titolo IV – sezione 2, l'acquisizione in economia di beni e servizi e l'esecuzione in economia di lavori.
5. Il presente regolamento non si applica ai contratti di lavoro autonomo ovverosia di prestazione d'opera ex art. 2222 C.C., quali esemplificativamente incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza legale o tecnica ai quali si applica la disciplina di cui al vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; fanno eccezione le attività tecnico-amministrative in qualunque modo connesse alla progettazione di lavori pubblici o alla pianificazione urbanistica, per le quali permane l'applicabilità del presente regolamento.
6. Per i contratti pubblici relativi a lavori trova applicazione la L. R. 7.11.2003 n. 27, per le parti non incompatibili con il codice dei contratti, secondo gli indirizzi operativi regionali di cui alla D.G.R. n. 547 del 11.3.2008.
7. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento trova applicazione il Codice dei Contratti.

TITOLO II

NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

CAPO I

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Sezione 1^

Competenze degli organi comunali in materia contrattuale

Art. 2 Procedura di affidamento dei contratti

1. La procedura di affidamento dei contratti ha luogo nel rispetto degli atti di programmazione del Comune.
2. La procedura di affidamento dei contratti si articola, di norma, nelle seguenti fasi:
 - programmazione;
 - progettazione;
 - approvazione;
 - affidamento;
 - esecuzione;

- collaudo.

Art. 3 Competenze del Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio Comunale partecipa al procedimento per la conclusione dei contratti esercitando le competenze ad esso assegnate dalla legge o dallo statuto.
2. Il Consiglio Comunale, in particolare, ha competenze in materia di:
 - a) approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, nonché atti di programmazione in materia di alienazioni immobiliari;
 - b) spese relative a contratti che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative ai contratti di locazione di immobili e di somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - c) contratti di compravendita immobiliare, relative permuta, contratti di appalto di lavori forniture e servizi che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - d) approvazione dei contratti di servizio da stipulare con le società che gestiscono pubblici servizi;
 - e) approvazione dei progetti di lavori pubblici preliminari o definitivi in variante rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 4 Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale esercita le competenze ad essa assegnate dalla legge o dallo statuto.
2. La Giunta comunale, in particolare, ha competenze in materia di:
 - a) adozione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e degli altri atti di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, nonché adozione di atti di programmazione in materia di alienazioni immobiliari;
 - b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi dei lavori pubblici;
 - c) approva le perizie di variante qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel piano economico del progetto approvato ovvero alterino la sostanza del progetto stesso;
 - d) adozione atto generale di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 4189 del 2007 di attuazione della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.

Art. 5 Il servizio Gare e Appalti.

1. Il servizio Gare e Appalti ha la competenza generale della fase di affidamento, mediante procedure aperte, ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara, dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture e di ogni altro contratto, ed in particolare:
 - a) gestisce, per conto degli altri settori, la fase dell'affidamento;
 - b) cura tutti gli adempimenti relativi alle prescritte forme di pubblicazione degli atti della procedura di affidamento;
 - c) provvede all'assistenza per la redazione e la stipulazione dei contratti nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata e delle scritture private semplici, con la sola esclusione delle altre forme previste dall'art. 30, comma 2, del presente regolamento;
 - d) assicura gli adempimenti di registrazione, trascrizione, voltura dei contratti di cui alla lettera c), quando prescritti dalla legge. Qualora sia prevista la registrazione del contratto annualmente o ad altra periodicità, provvede a richiedere all'altro contraente la quota di spese da questi dovuta, almeno un mese prima della relativa scadenza;
 - e) cura l'inserimento dei contratti nei seguenti registri:
 - repertorio degli atti pubblici, delle scritture private autenticate, nonché delle scritture private semplici per le quali sia prevista la registrazione anche solo in caso d'uso;
 - registro delle scritture private semplici, di cui alla precedente lettera c), per le quali non sia comunque prevista la registrazione.
 - f) cura la vidimazione iniziale e periodica del repertorio dei contratti;
2. Tutti gli altri settori:
 - a) gestiscono le fasi della progettazione, esecuzione e collaudo;
 - b) gestiscono la fase dell'affidamento di contratti mediante procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara;

- c) comunicano, relativamente alla previsione di attivazione di procedure aperte, ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara, al servizio Gare e Appalti, entro il 31 gennaio di ogni anno, in relazione agli atti di programmazione adottati dal comune, un elenco con indicazione, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, della data di presumibile conclusione della progettazione esecutiva e, per le forniture e i servizi, di predisposizione del capitolato speciale d'appalto;
- d) inviano, relativamente alle procedure aperte, ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara, non appena conseguita l'esecutività, al servizio Gare e Appalti, i provvedimenti di approvazione dei progetti esecutivi di lavori pubblici e, per gli appalti di forniture e servizi, apposita comunicazione della predisposizione definitiva dei capitolati speciali di appalto;
- e) inviano, non appena conseguita l'esecutività, al Servizio Gare e Appalti, i provvedimenti di indirizzo relativi ad ogni altro contratto da affidarsi con procedure aperte, ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara;
- f) sono competenti per l'adozione di tutti i provvedimenti relativi alle procedure d'appalto e dei provvedimenti di gestione della relativa spesa, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- g) comunicano altresì, per i contratti di compravendita, locazione immobiliare e comodato, la data di scadenza degli stessi, con un preavviso di almeno 3 mesi, fermo restando il rispetto dei termini di disdetta contrattuali a loro carico;
- h) comunicano, nel caso dei contratti di cui alla lettera g), soggetti a registrazione annuale o ad altra periodicità, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, al servizio Gare e Appalti gli importi aggiornati ai fini dell'effettuazione degli adempimenti fiscali;
- i) comunicano tempestivamente al servizio Gare e Appalti l'originale dei contratti conclusi nella forma della scrittura privata semplice, con la sola esclusione delle altre forme contrattuali di cui all'art. 30, comma 2, del presente regolamento.

Art. 6 Il Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale partecipa al procedimento per la conclusione dei contratti esercitando la funzione rogatoria dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa.

Art. 7 Responsabile Unico del Procedimento.

1. I Responsabili di Settore, relativamente agli interventi rientranti nelle competenze del proprio Settore, da realizzarsi mediante un contratto, assumono il ruolo di Responsabile Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 10 del codice dei contratti.
2. Il ruolo di Responsabile Unico del procedimento è assunto dal Responsabile di Settore competente fino a quando non effettui l'assegnazione ad altro dipendente appartenente al medesimo settore in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato, in ogni caso di categoria professionale non inferiore alla D.
3. Nel caso di contratti di lavori e di contratti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il Responsabile Unico del procedimento deve essere un tecnico. Restano fermi gli ulteriori requisiti di professionalità richiesti al Responsabile Unico del Procedimento dalla normativa di fonte legislativa regolamentare statale.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi comunali ed, in particolare, i compiti elencati all'art. 10, comma 3, del codice dei contratti.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento, ove ne abbia la competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, adotta tutti i provvedimenti della procedura di affidamento, ovvero trasmette gli atti al competente Responsabile di Settore per l'adozione.
6. Il nominativo del Responsabile unico deve essere indicato negli atti programmatici del procedimento di gara e nei successivi atti della procedura di affidamento.
7. Per i lavori pubblici trova applicazione altresì l'art. 6, commi 1-6, della L.R. 7.11.2003 n. 27.

Art. 8 La determina a contrarre.

- 1 Prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti, il Responsabile unico del procedimento, nel rispetto degli atti di programmazione comunale, adotta la determina a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione del contraente e delle offerte, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 11 del codice dei contratti.

2 La determina a contrarre deve contenere:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto e la sua forma;
- c) le clausole del contratto ritenute essenziali, intese quali pattuizioni che caratterizzano peculiariamente il contratto da concludere, definendone il contenuto e i termini entro i quali le prestazioni devono essere eseguite;
- d) la procedura per l'individuazione del contraente e i criteri di selezione delle offerte scelti tra quelli ammessi dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- e) la qualificazione come "verde" della procedura di gara, ai sensi del Piano di Azione Nazionale per il Green Public Procurement, ove sussistenti i criteri ambientali minimi previsti dalla vigente normativa;
- f) la prenotazione di impegno contabile della relativa spesa.

3 Nel caso di contratti di lavori la determina a contrarre deve, altresì, indicare:

- a) se la procedura ha ad oggetto la sola esecuzione;
- b) se la procedura ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo approvato dal Comune, motivando la scelta in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche;
- c) se la procedura ha ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare approvato dal Comune, motivando la scelta in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche;
- d) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura.

4. Ove richiesto per la presenza di rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106, ferme restando le esclusioni di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, tra gli atti di gara deve essere predisposto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), quale documento tecnico ai sensi dell'art. 68 del codice dei contratti. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, comma 3-bis del codice dei contratti e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, nella predisposizione degli atti di gara per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, il Responsabile Unico del procedimento è tenuto a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato in tali atti e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi o delle forniture. Il costo relativo alla sicurezza, non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta, ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3-ter del codice dei contratti e dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106.

5. Nel caso di acquisto di beni e servizi, il Responsabile Unico del Procedimento, prima di avviare la procedura di individuazione del contraente, deve accertare l'esistenza o meno di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 aventi ad oggetto beni comparabili. Qualora non delibere l'adesione alla convenzione, la determina a contrarre, di cui al comma 2, deve dare motivatamente atto della scelta di procedere in modo autonomo e deve individuare, quale criterio di selezione delle offerte, i parametri di prezzo-qualità stabiliti dalle medesime. La determina deve essere trasmessa al Servizio Controllo di Gestione.

6. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i quali sussiste l'obbligo, secondo le determinazioni dell'Autorità per la vigilanza dei contratti, di acquisire il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), ovvero sia per i lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 20.000,00, il Responsabile unico del procedimento è obbligato ad ottenere, in sede di indicazione di ogni procedura di scelta del contraente, ivi comprese quelle negoziate senza bando e le procedure in economia, l'iscrizione all'anagrafica dell'Autorità, secondo le apposite istruzioni riportate nel sito www.avep.it. Qualora i contratti in questione siano di importo pari o superiore a € 150.000,00 il Responsabile unico del procedimento deve, altresì, assicurare l'adempimento dell'obbligo di contribuzione all'Autorità per la vigilanza secondo gli importi stabiliti con cadenza annuale con deliberazione dell'Autorità medesima. Il Responsabile unico del procedimento, a tal fine, assume la qualifica di Responsabile SIMOG stazione appaltante – RSSA.

7. Ai fini dell'adempimento dell'onere di pubblicazione nel sito della regione Veneto www.rveneto.banditi.it il responsabile unico del procedimento ha l'obbligo di provvedere in merito all'iscrizione anagrafica disponibile presso il sito medesimo.

Sezione 2^

Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento – disciplina comune a tutti i contratti.

Art. 9 Requisiti di ordine generale.

1. Sono ammessi alle procedure di affidamento i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.

Art. 10 Requisiti di idoneità professionale

1 Ai concorrenti possono essere richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del Codice dei contratti, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.

2 Il Responsabile Unico del procedimento precisa nella determina a contrarre i requisiti di idoneità professionale che devono essere posseduti dai concorrenti in relazione all'oggetto e al valore del contratto.

Art. 11 Capacità economica e finanziaria.

1 Ai concorrenti può essere richiesta la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica mediante uno o più dei documenti indicati all'art. 41 del codice dei contratti, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.

2 Il Responsabile Unico del Procedimento precisa nella determina a contrarre i requisiti di capacità finanziaria ed economica che devono essere posseduti dai concorrenti in relazione all'oggetto e al valore del contratto.

Art. 12 Capacità tecnica e professionale.

1 Ai concorrenti può essere richiesta la dimostrazione della capacità tecnica e professionale mediante uno o più dei modi indicati all'art. 42 del codice dei contratti, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.

2 Il Responsabile Unico del procedimento precisa nella determina a contrarre i requisiti di capacità tecnica e professionale che devono essere posseduti dai concorrenti in relazione all'oggetto e al valore del contratto.

Capo II

LE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Art. 13 Procedure per l'individuazione del contraente

1 Per l'individuazione del contraente il Comune di Martellago utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente regolamento, al codice dei contratti e alla vigente legislazione comunitaria e regionale in materia di contratti pubblici.

2 Il Comune adotta, quale sistema ordinario, ove non diversamente previsto, la procedura aperta.

3 Il Comune utilizza di preferenza la procedura ristretta quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4 Il Comune, altresì, qualora compatibile con l'oggetto del contratto, utilizza di preferenza la procedura ristretta, con invito ad almeno 5 concorrenti, nel caso di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, come individuati dal titolo II della parte I del codice dei contratti, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice medesimo.

5 Il Comune può aggiudicare il contratto mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi contemplate dall'art. 56 del codice dei contratti e, senza previa pubblicazione di un bando di gara, nelle ipotesi di cui all'art. 57 del codice medesimo, dandone in ogni caso adeguata motivazione nella determina a contrarre.

6 Resta ferma la possibilità di ricorrere ai sistemi di affidamento a cooperative sociali, anche mediante convenzionamento diretto, previsti dalla L.R. 3 novembre 2006 n. 23 e relativo atto di indirizzo regionale di cui alla D.G.R. n. 4189 del 18.12.2007.

7 Sono consentite procedure in economia per lavori servizi e forniture secondo le previsioni di cui al Titolo IV, sezione 2.

Art. 14 Procedura aperta

1 Per procedura aperta si intende la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

2 Nella procedura aperta gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.

3 Per i metodi con cui tenere la procedura aperta e per lo svolgimento delle relative procedure trovano applicazione, relativamente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le disposizioni di cui al codice dei contratti. Gli stessi metodi e procedure si applicano, inoltre, a ogni altro rapporto contrattuale, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.

4 La scelta della procedura aperta è effettuata dal Responsabile del Settore competente con la determinazione a contrarre.

Art. 15 Procedura ristretta

1 Per procedura ristretta si intende la procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dal Comune.

2 Nella procedura ristretta gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito.

3 Pervenute le richieste di invito, il Responsabile unico del procedimento provvede, entro il termine di 30 giorni, ad approvare l'elenco delle ditte da invitare che siano risultate in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

4 Per i metodi con cui tenere la procedura ristretta e per lo svolgimento delle relative procedure trovano applicazione, relativamente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le disposizioni di cui al codice dei contratti. Gli stessi metodi e procedure si applicano, inoltre, a ogni altro rapporto contrattuale, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.

5 La scelta della procedura ristretta è effettuata dal Responsabile del Settore competente con la determinazione a contrarre.

Art. 16 Procedure negoziate

1 Per procedure negoziate si intende la procedura in cui il Comune consulta operatori economici scelti dallo stesso e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

2 Si può ricorrere alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara, nei soli casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, rispettivamente, dall'art. 56 e dall'art. 57 del codice dei contratti.

3 Per i metodi con cui tenere le procedure negoziate e per lo svolgimento delle relative procedure trovano applicazione, relativamente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le disposizioni del codice dei contratti. Gli stessi metodi e procedure si applicano, inoltre, a ogni altro rapporto contrattuale, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.

4 Ai sensi dell'art. 62 del codice dei contratti, nel caso di procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, il Responsabile unico del procedimento, qualora lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, può limitare il numero di candidati idonei che inviterà a negoziare, purché ve ne sia un numero sufficiente, dando atto motivatamente di ciò nella determina a contrarre.

5 La scelta della procedura negoziata è effettuata dal Responsabile unico del procedimento con la determinazione a contrarre che deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti per l'attivazione della procedura stessa dal codice dei contratti.

Art. 17 Dialogo competitivo

1 Per dialogo competitivo si intende la procedura in cui il Comune, in caso di appalti particolarmente complessi, come definiti dall'art. 58, comma 2, del codice dei contratti, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. A tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

2 Per i metodi con cui tenere il dialogo competitivo e per lo svolgimento delle relative procedure trovano applicazione, relativamente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le disposizioni del codice dei contratti. Gli stessi metodi e procedure si applicano, inoltre, a ogni altro rapporto contrattuale, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.

3 Ai sensi dell'art. 62 del codice dei contratti, il Responsabile Unico del procedimento, qualora lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, può limitare il numero di candidati idonei che inviterà a partecipare al dialogo, purché ve ne sia un numero sufficiente, dando atto motivatamente di ciò nella determina a contrarre.

4 La scelta del dialogo competitivo è effettuata dal Responsabile unico del procedimento con la determinazione a contrarre che deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti per l'attivazione del medesimo, di cui al comma 2, dell'art. 58 del codice dei contratti.

Art. 18 Controlli sul possesso dei requisiti

1. Nell'ambito delle procedure aperte, ristrette, negoziate, con o senza pubblicazione di un bando di gara o dialogo competitivo, per l'aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sia sopra che sotto soglia comunitaria, qualora siano richiesti nel bando o nella lettera di invito il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e gli stessi siano attestati dai partecipanti alle procedure medesime nella forma di dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applica l'art. 48 del codice dei contratti in ordine all'attivazione obbligatoria della procedura di verifica di tali dichiarazioni, secondo le relative linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 5 del 21 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 Procedure telematiche

1 È consentito l'uso di procedure telematiche e di sistemi dinamici di acquisizione con firma digitale degli atti, nel rispetto delle disposizioni in materia previste dal codice dei contratti, dal D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 e delle relative norme tecniche di attuazione.

Art. 20 Affidamento di acquisizione di beni e servizi mediante Convenzioni CONSIP

1 Il Comune, per l'acquisizione di beni e servizi può ricorrere alle convenzioni previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso il Responsabile Unico del procedimento adotta apposita determinazione di adesione alla Convenzione CONSIP.

2 Qualora il Responsabile Unico del procedimento, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni in questione, deliberi di procedere in modo autonomo e di avviare la procedura per l'individuazione del contraente, deve individuare, quale criterio di selezione delle offerte, i parametri di prezzo-qualità stabiliti dalle medesime.

Art. 21 Disciplina comune applicabile ai bandi di gara.

1 Il Comune rende nota l'intenzione di aggiudicare, mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o dialogo competitivo, un contratto rientrante nelle previsioni del presente regolamento, con un bando di gara approvato con la determina a contrarre, con la quale si dà avvio alla procedura di affidamento.

2 Il bando di gara deve contenere le clausole del contratto ritenute essenziali, riportando, di norma, anche gli elementi e le informazioni di cui all'allegato IX-A, punto 3, del codice dei contratti, e ogni altra informazione ritenuta utile dal Responsabile Unico del procedimento.

3 Per i contratti rientranti nella disciplina comune di cui al presente titolo non è prevista la pubblicazione di avvisi sui risultati della procedura di affidamento.

Art. 22 Disciplina comune della pubblicità dei bandi e degli avvisi.

1 Fuori dei casi di obblighi di pubblicazione dei bandi e degli avvisi espressamente previsti, sia per i contratti di rilevanza comunitaria che per quelli sotto soglia comunitaria, dal codice dei contratti e dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di contratti pubblici, la pubblicazione deve essere effettuata, per un periodo di almeno 30 giorni, mediante affissione all'albo pretorio comunale, pubblicazione sul sito internet comunale, nonché nelle altre modalità che saranno indicate, in relazione all'oggetto e all'entità del contratto, nella determina a contrarre.

2 Gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.

3 Copia dell'avviso e del bando di gara possono essere inviati alle associazioni comunali e provinciali degli industriali, degli artigiani e dei commercianti maggiormente rappresentative.

Art. 23 Disciplina comune dei termini minimi di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione

1 Ai contratti rientranti nella disciplina comune di cui al presente titolo si applicano i termini minimi di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione di cui all'art. 124 comma 6 del Codice dei Contratti.

Art. 24 La commissione di gara

1 All'espletamento delle procedure aperte, ristrette e negoziate con previa pubblicazione di un bando di gara provvede una commissione di gara, composta:

- a) dal responsabile del settore interessato incaricato di funzioni apicali, che la presiede;
- b) dal responsabile dell'unità organizzativa interessata, sottostante il settore;
- c) da un istruttore direttivo con categoria professionale D;

2 Nel caso di assenza o impedimento del responsabile di cui alla lettera a) del comma 1, interviene come componente e presidente della commissione, il soggetto individuato dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3 Nel caso di assenza o impedimento del responsabile di cui alla lettera b) del comma 1, viene chiamato a far parte della commissione il dipendente di categoria professionale immediatamente inferiore appartenente alla stessa unità organizzativa del componente da sostituire,

4 Le funzioni di segretario sono svolte dall'istruttore direttivo di cui alla lettera c) del comma 1, nominato dal Presidente della Commissione di gara.

5 La commissione è costituita con provvedimento del Sindaco.

6 La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti.

7 In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.

8 La commissione ha la responsabilità della procedura della gara, che deve avere luogo nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito ed in seduta pubblica.

9 La commissione, dopo avere accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e all'individuazione dei risultati dello svolgimento della gara con la formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.

10 Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti la commissione. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.

11 Il verbale di gara è trasmesso al Responsabile di Settore competente per l'aggiudicazione definitiva.

12 Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'art. 84 del codice dei contratti. In tale caso la seduta della commissione per la valutazione dell'offerta qualitativa non è pubblica ed ha luogo prima dell'esame dell'offerta economica.

Art. 25 Approvazione del verbale delle procedure di affidamento

1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte del Responsabile del Settore competente che provvede ai controlli sugli atti della procedura di gara, ai sensi dell'art. 12 del Codice dei contratti, disponendo, in esito alla verifica della regolarità della procedura, l'aggiudicazione definitiva, nel termine di gg. 60 decorrente dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte del medesimo Responsabile di Settore. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono al Responsabile di Settore richiedente. Decorso il suddetto termine, l'aggiudicazione si intende approvata.

2. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

3. Nella determinazione con la quale il Responsabile di Settore competente dispone l'aggiudicazione definitiva è inserita la clausola che ne differisce l'efficacia alla positiva conclusione della verifica sul possesso dei prescritti requisiti.

4. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 79 del codice dei contratti, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Settore competente comunica l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara, nonché agli altri soggetti di cui al medesimo art. 79 nelle ipotesi ivi previste.

5. La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al comma 4, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

6. Il contratto non può comunque essere stipulato prima del termine di trentacinque giorni, di cui all'art. 11 del codice dei contratti salve le eccezioni di cui al comma 10-bis e salvo il periodo di sospensione obbligatoria di cui al comma 10-ter. Detto termine decorre dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui all'art. 79 del codice dei contratti

e al precedente comma 4.

Art. 26 Comunicazioni obbligatorie alla sezione centrale dell'osservatorio dei lavori pubblici

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 150.000 il Responsabile Unico del procedimento assicura l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici previsti dall'art. 7, comma 8, del codice dei contratti, secondo le relative indicazioni di cui al comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4.4.2008 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
2. I suddetti obblighi di comunicazione riguardano tutti i contratti di importo superiore a tale somma con qualunque procedura aggiudicati, ivi comprese quelle negoziate senza bando di gara e quelle in economia.
3. I suddetti obblighi di comunicazione devono essere assicurati dal responsabile unico del procedimento unicamente mediante l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito informatico dell'Autorità denominato SIMOG in relazione all'iscrizione all'anagrafica dell'Autorità ottenuta in sedi di indizione della procedura di scelta ai sensi dell'art. 8.
4. Per i contratti pubblici di lavori di importo compreso tra € 40.000 e € 150.000 deve essere assolto l'obbligo di comunicazione delle schede trimestrale all'Osservatorio dei contratti pubblici.
5. Gli invii dei dati relativi ai contratti pubblici di servizi e forniture di importo compreso tra i € 20.000 e € 150.000 sono sospese, ai sensi del comunicato del Presidente dell'Autorità del 4.4.2008, sino all'emanazione di nuove direttive da parte dell'Autorità medesima.
6. Al fine dell'individuazione delle soglie di cui ai commi precedenti l'importo è da riferirsi al valore stimato di ogni singolo contratto, ovvero sia all'importo a base d'asta al netto dell'IVA ma comprensivo degli oneri per l'attuazione della sicurezza.
7. Per i contratti esclusi in tutto o in parte dal codice dei contratti, di cui al titolo VI del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7, comma 8, ultimo inciso, del codice dei contratti, il presente articolo non si applica qualora il Responsabile unico del procedimento, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmetta all'Osservatorio una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Sino all'emanazione di apposite comunicazioni per l'invio tramite procedura informatica da parte dell'Autorità di vigilanza, detta relazione ha forma cartacea.
8. L'omissione, senza giustificato motivo, degli oneri di comunicazione di cui al presente articolo, è sanzionata con l'applicazione, con provvedimento dell'Autorità di vigilanza, della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 8, ultimo inciso, del codice dei contratti

CAPO III STIPULAZIONE E ROGITO

Sezione 1^ ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE

Art. 27 Atti preliminari alla stipulazione

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, deve essere accertato:
 - a) che sia stata acquisita la documentazione relativa alla certificazione antimafia, ove prescritta dalla legge;
 - b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 36 nei casi in cui sia prevista dal presente regolamento;
 - c) che sia stato versato nella cassa economale il deposito delle spese contrattuali di cui all'articolo 29;
 - d) che siano stati effettuati gli altri adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.
 - e) che sia stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C.
 - f) che, ove richiesto per la presenza di rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106, siano stati quantificati i costi della sicurezza, da indicare nel contratto a pena di nullità. In tal caso al contratto di appalto è allegato il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Art. 28 Documentazione antimafia

1. Per i contratti il cui valore complessivo supera € 154.937,00, prima della stipulazione, deve essere

acquisita la certificazione della Camera di Commercio, di cui all'art. 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, munita della dicitura "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla Cciaa utilizzando il collegamento informatico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma", di cui al successivo art. 9 del decreto medesimo. Ove il certificato della Camera di Commercio sia privo della suddetta dicitura antimafia, deve essere acquisita la comunicazione prefettizia per iscritto o in via telematica di cui agli artt. 3 e 4 del medesimo D.P.R.

2. Per la stipula di contratti il cui valore complessivo è pari o superiore alle soglie di rilievo comunitario deve essere acquisita l'informativa del Prefetto di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Nel caso in cui il Prefetto non faccia pervenire le informazioni nel termine di 45 giorni dalla richiesta, ovvero nel caso di contratti dichiarati urgenti, anche immediatamente dopo la richiesta, il Comune può procedere alla stipula anche in assenza delle informazioni prefettizie, sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

3. Nel caso di contratti di lavori, forniture o servizi dichiarati urgenti, di importo complessivo inferiore alle soglie comunitarie, è consentita la stipula previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, con sottoscrizione autenticata con le modalità del D.P.R. 445/2000 con esclusione della possibilità del ricorso alle modalità sostitutive previste dal medesimo decreto.

Art. 29 Deposito per spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti ai contratti sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.

2. Il Comune può assumere a proprio carico le spese contrattuali quando trattasi di trasferimento consensuale di immobili in corso di procedura espropriativa per pubblica utilità, o negli altri casi in cui lo ritenga di pubblico interesse, previa delibera della Giunta Comunale, e salvo quanto previsto dalla legge.

3. Il deposito provvisorio infruttifero per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, presso la tesoreria comunale. Qualora sia prevista la registrazione del contratto annualmente o ad altra periodicità, l'altro contraente ha l'onere di depositare presso il Comune di Martellago la sua quota delle spese per la relativa registrazione, almeno un mese prima della relativa scadenza.

4. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, il Segretario comunale compila, in duplice esemplare, la distinta delle spese contrattuali, che è vistata dal Responsabile del settore Affari Generali per la liquidazione e consegnata in copia all'altro contraente.

5. L'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante dal responsabile del Settore Affari Generali.

Sezione 2[^]

Stipulazione del contratto

Art. 30 Stipulazione del contratto

1 La forma pubblica amministrativa è obbligatoria, oltre che nei casi espressamente previsti dal codice civile e negli altri casi previsti da specifiche norme, in tutti i casi di contratti da stipularsi a seguito di procedura aperta, di procedura ristretta e di procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara.

2 Nei casi di contratti da stipularsi a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, il cui valore di aggiudicazione, IVA esclusa, sia per i servizi di importo inferiore a € 20.000,00, per le forniture di importo inferiore ad € 150.000,00, per i lavori e per ogni altro rapporto contrattuale di importo inferiore ad € 50.000,00 è facoltà del Responsabile di Settore competente scegliere tra le forme di stipulazione di scrittura privata autenticata e di scrittura privata semplice o sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato o disciplinare, sottoscrizione della determina di affidamento o mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., con indicazione nella determinazione a contrarre delle ragioni che ne sono alla base.

3 La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

4 Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti.

Art. 31 Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti

1. I contratti sono stipulati dal Responsabile di Settore competente.
2. Se il contratto è concluso mediante corrispondenza la lettera commerciale è firmata dal Responsabile medesimo.

Art. 32 Domicilio del contraente

1. L'altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune o presso il diverso luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione o la sorveglianza della prestazione oggetto del contratto.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.
3. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al Sindaco del luogo del domicilio eletto o a che ne fa le veci.
4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.

Sezione 3^A Rogito del contratto

Art. 33 Ufficiale rogante

1. I contratti sono rogati, di norma, dal Segretario comunale, o da chi lo sostituisce legalmente.
2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:
 - a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
 - b) quando sia previsto dalla determinazione a contrarre;
 - c) su richiesta dell'altra parte contraente.
3. Il rogito avviene con l'osservanza della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabile.
4. Il Segretario comunale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziale e periodiche come previsto dalla legge,
5. Il Segretario comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 34 Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto

1. Al contratto sono allegati l'offerta presentata in sede di gara e gli altri documenti necessari; ove si richiamino deliberazioni, capitolati generali o speciali gli stessi devono essere richiamati nel contratto con espressa menzione che fanno parte integrante e sostanziale del medesimo e che sono dalle parti conosciuti.
2. I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
3. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe all'Ufficiale rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

Art. 35 Adempimenti fiscali e repertoriazione

1. Il Segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate, nonché per le scritture private semplici per le quali sia prevista la registrazione.
2. Fermi restando gli obblighi di repertoriazione posti dalla Legge Notarile per gli atti pubblici e le scritture private autenticate, nonché per le scritture private semplici per le quali sia prevista la registrazione anche solo in caso d'uso, vanno altresì inseriti in separato registro gli atti per i quali è previsto l'obbligo o è scelta la forma della scrittura privata semplice, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del presente regolamento, con la sola esclusione delle altre forme di cui al medesimo articolo. Ad esclusione pertanto di tali ultimi casi, è obbligo del Responsabile del settore competente dare

tempestivamente notizia e trasmettere l'originale al Servizio Gare e Appalti in caso di scrittura privata semplice.

Capo IV

ESECUZIONE DEL CONTRATTO - NORME COMUNI

Art. 36 Cauzione definitiva

1. L'esecutore del contratto, in qualunque forma aggiudicato o affidato, comprese le procedure in economia, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di contratti aggiudicati a seguito di procedura di gara la garanzia fideiussoria deve essere aumentata secondo le previsioni di cui all'art. 113 del codice dei contratti, in relazione all'entità del ribasso d'asta.

2. Nel caso in cui l'aggiudicatario del contratto sia certificato UNI EN ISO 9000, la cauzione da prestarsi prima della stipula del contratto è ridotta del 50%. Per usufruire di tale beneficio l'aggiudicatario deve comprovare, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso della suddetta certificazione prima della stipula del contratto.

3. La garanzia fideiussoria deve essere prestata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del codice dei contratti e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta, del Comune.

4. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del codice dei contratti. Nel caso tale modalità di svincolo sia incompatibile con l'oggetto del contratto, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, previa acquisizione della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento dell'avvenuto adempimento delle condizioni e degli obblighi contrattuali.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del codice dei contratti da parte del Comune, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

6. Per contratti di importo non superiore a € 20.000, qualora la natura del contratto o le qualità del contraente rendano superflua la garanzia, è facoltà del Responsabile unico del procedimento esonerare espressamente, nella determinazione a contrarre, il contraente dalla presentazione della cauzione.

7. Dell'obbligo di prestare la cauzione definitiva deve essere data indicazione nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara e nella lettera d'invito.

8. Per i contratti, diversi da quelli di lavori, servizi e forniture soggetti alla disciplina del codice dei contratti, la cauzione, oltre che nelle forme previste dall'art. 75 del codice dei contratti, può essere prestata in denaro contante o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa.

Art. 37 Varianti in corso di esecuzione del contratto.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del codice dei contratti in materia di varianti progettuali in sede di offerta, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal codice medesimo. In particolare per i contratti di lavori pubblici si applica l'art. 132 del codice dei contratti.

2. Per i contratti relativi a servizi e forniture, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del codice dei contratti di cui all'art. 114 comma 2, non costituiscono varianti in corso di esecuzione del contratto la richiesta del Comune di ridurre o incrementare l'oggetto del contratto nei limiti di 1/5 dell'importo contrattuale, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Art. 38 Adeguamento dei prezzi per contratti di servizi e forniture

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi e forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'art. 115 del codice dei contratti con operatività dal secondo anno di vigenza del contratto, a richiesta documentata dell'aggiudicatario.

2. In mancanza di pubblicazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del codice dei contratti, si procederà alla revisione in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni anno di validità del contratto.

Art. 39 Adeguamento prezzi per contratti di lavori pubblici.

1. Per i contratti di lavori pubblici non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile. Agli stessi si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3 -bis del codice dei contratti alle condizioni e modalità indicate nella medesima disposizione.

2. Resta salva la deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso e alle condizioni previste dall'art. 133 del codice dei contratti.

Art. 40 Divieto di cessione del contratto

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Art. 41 Cessione di credito

1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è ammessa, secondo quanto disposto dall'art. 117 del Codice dei Contratti, la cessione dei crediti derivanti dal contratto.

Art. 42 Subappalto

1. Il Comune può autorizzare l'appaltatore ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e in particolare dell'art. 118 del codice dei contratti e nei limiti indicati dall'appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 43 Durata del contratto

1. I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune.

2. In nessun contratto può essere inserita la clausola del tacito rinnovo. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

3. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a nove anni.

4. Ai sensi dell'art. 57, comma 7, del Codice dei contratti, è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori e i contratti tacitamente rinnovati sono nulli.

Art. 44 Proroga del contratto

1. E' ammessa la proroga del contratto come mero spostamento in avanti del solo termine di scadenza del rapporto per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova gara d'appalto.

Art. 45 Rinnovo espresso del contratto

1. E' ammesso il rinnovo espresso dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, qualora espressamente previsto dal bando in esecuzione del quale è stato stipulato il contratto originario e per la durata massima prevista nello stesso, che comunque non può portare ad una durata complessiva del rapporto contrattuale superiore ai nove anni.

2. L'importo complessivo stimato del rinnovo deve essere computato, per la determinazione del valore globale del contratto ai fini della determinazione delle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 38 del codice dei contratti, nel bando di gara in esecuzione del quale è stato stipulato il contratto originario

3. Il Responsabile del settore competente, con apposita determinazione, dispone il rinnovo espresso del contratto, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, tenuto anche conto dei parametri di qualità-prezzo risultanti da convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. La determinazione deve essere adottata e comunicata all'originario contraente entro il termine di tre mesi antecedenti alla scadenza del contratto.

Art. 46 Direzione dell'esecuzione del contratto e collaudo

1. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto e dalla vigente normativa in materia di direzione di lavori pubblici, il responsabile del settore competente, relativamente ai contratti di appalto di servizi e forniture, assume il ruolo di direzione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del codice dei contratti.

2. Il responsabile del settore competente deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

3. Il responsabile di cui al comma precedente deve informare tempestivamente il Sindaco dei ritardi

nell'esecuzione della prestazione e su quant'altro possa influire sull'esecuzione della prestazione stessa.

4. Il suddetto responsabile non può fare aggiunte né alcuna altra variazione ai contratti stipulati senza l'autorizzazione dell'organo competente.

5. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a verifica di conformità o a collaudo ad opera di un dipendente diverso da quello incaricato della vigilanza ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. In mancanza di dipendenti esperti della materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, con la determina a contrarre può essere previsto che al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 120 del codice dei contratti.

7. Salvo quanto previsto per i contratti di lavori pubblici dall'art. 133, comma 1 bis, del codice dei contratti e dall'art. 74, comma 7, del presente regolamento per i servizi legali, restano fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo di cui all'art. 5 del D.L. 28.3.1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140.

TITOLO III

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

Art.47 Importi delle soglie dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria.

1. Sono contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria i contratti il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del codice dei contratti, è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria periodicamente determinate da parte dei competenti organismi comunitari.

2. Tali soglie sono, con decorrenza 1.1.2010, determinate dal regolamento CE n. 1177 del 30.11.2009, nei seguenti importi:

- € 193.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi;
- € 4.845,00 per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Art. 48 Avviso di preinformazione.

1. Il Comune, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rende noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, del codice dei contratti:

- a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti e degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli artt. 28 e 29 del codice dei contratti, sia pari o superiore a € 750.000,00;
- b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A al codice dei contratti, che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli artt. 28 e 29 del codice medesimo, sia pari o superiore a € 750.000,00;
- c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intende aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'art. 28 del codice dei contratti, tenuto conto del successivo art. 29 del codice medesimo.

2. La pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 è obbligatoria solo se il Comune si avvale della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 70, comma 7 del codice dei contratti.

3. All'avviso di preinformazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 del codice dei contratti, nonché le modalità di pubblicazione degli avvisi previste dal successivo art. 66 del medesimo codice.

Art. 49 Bandi di gara.

1. Il Comune rende nota l'intenzione di aggiudicare, mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o dialogo competitivo, un contratto pubblico o un accordo quadro, relativi a lavori, servizi e forniture di rilevanza

comunitaria, con un bando di gara approvato con la determina a contrarre, con la quale si dà avvio alla procedura di affidamento.

2. Il bando di gara indica gli elementi e le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 3, del codice dei contratti, e ogni altra informazione ritenuta utile dal Responsabile del settore competente.

Art. 50 Avviso sui risultati della procedura di affidamento.

1. Il Comune, dopo aver aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro, relativi a lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, pubblica un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

2. L'avviso è redatto conformemente all'allegato IX A, punto 5, del codice dei contratti e pubblicato con le modalità di cui al successivo art. 66 del codice medesimo.

Art. 51 Modalità e termini minimi di pubblicità dei bandi e degli avvisi.

1. Ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, si applicano le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di cui all'art. 66 del codice dei contratti, nonché i termini minimi di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione di cui al successivo art. 70.

2. Ai fini della pubblicazione degli avvisi e dei bandi nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20, l'adempimento è assolto con la pubblicazione nel sito della Regione Veneto www.rveneto.banditi.it. Ai sensi dell'art. 253, comma 10, del codice dei contratti, sino all'entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul suddetto sito informatico della Regione Veneto.

Art. 52 Individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse.

1. Ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture di rilevanza comunitaria si applicano gli articoli 86, 87 e 88 del codice dei Contratti per l'individuazione e la procedura di esclusione in contraddittorio delle offerte anormalmente basse.

Art. 53 Cauzione provvisoria.

1. L'offerta prodotta nelle procedure di aggiudicazione è corredata, ai sensi dell'art. 75 del codice dei contratti, da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta indicato nel bando o nell'invito da prestarsi nelle forme di seguito indicate:

- versamento in contanti o a mezzo vaglia bancario o in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso la Tesoreria Comunale, con l'indicazione della causale;
- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, oppure mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, con i requisiti di cui all'art. 113 del codice dei contratti.

2. Le imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno presentare una cauzione provvisoria ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del codice dei contratti.

Art. 54 Soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, i soggetti individuati dall'art. 34 del codice dei contratti, salvi i limiti espressamente indicati nel medesimo articolo.

2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento da parte di consorzi, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti trovano applicazione le relative

disposizioni del codice dei contratti.

Art. 55 Requisiti di ordine generale.

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del codice dei contratti.

Art. 56 Requisiti di idoneità professionale.

1. Ai concorrenti alle gare possono essere richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del codice dei contratti.

Art. 57 Qualificazione per eseguire lavori pubblici.

1. I soggetti esecutori, a qualsiasi titolo di lavori pubblici di rilevanza comunitaria devono possedere la qualificazione richiesta dall'art. 40 del Codice dei contratti e dalla relativa disciplina di attuazione di cui al D.P.R. n. 34/2000, ovverosia la prescritta qualificazione SOA, nonché, nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 6, del D.P.R. medesimo, altresì, il requisito della cifra d'affari minima ivi previsto.

Art. 58 Capacità economico finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi.

1. Negli appalti di forniture o servizi la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita con uno o più dei documenti indicati all'art. 41 del codice dei contratti.

2. Il Comune precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito quali dei suddetti documenti e requisiti devono essere posseduti dal concorrente, prevedendo, in ogni caso, il requisito di cui alla lettera c) del suddetto art. 41, nei limiti minimi di seguito indicati:

- a) importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi: non inferiore all'importo posto a base d'asta, i.v.a. esclusa, moltiplicato per tre;
- b) fatturato globale dell'impresa realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi: non inferiore all'importo di cui alla lettera a) aumentato del 30%.

3. Nel caso di A.T.I o consorzi ordinari bisogna che almeno una delle aziende del raggruppamento o del consorzio possieda il 60 % dei suddetti fatturati minimi che, sommato a quelli in possesso delle altre, dovrà comunque arrivare alla quota minima dei citati fatturati.

Art. 59 Capacità tecnico e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.

1. Negli appalti di forniture o servizi la dimostrazione della capacità tecnica e professionale delle imprese concorrenti può essere fornita in uno o più dei modi indicata all'art. 42 del Codice dei contratti.

2. Il Comune precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito quali dei suddetti documenti e requisiti devono essere posseduti dal concorrente, prevedendo, in ogni caso, la documentazione di cui alla lettera a) del suddetto art. 42 dalla quale deve risultare il raggiungimento dei fatturati minimi di cui all'art. 58, lettere a) e b) del presente regolamento.

Art. 60 Avvalimento

1. Resta ferma la possibilità da parte del concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, di soddisfare, in una specifica gara di lavori, servizi, forniture, la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione SOA, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento secondo le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 del codice dei contratti.

Art. 61 Prospetti statistici.

1. Ai sensi dell'art. 250 del codice dei contratti e delle relative comunicazioni esplicative in merito dell'Autorità di vigilanza, il Responsabile unico del procedimento assicura, entro il 30 giugno di ogni anno, l'invio all'Osservatorio dei contratti pubblici, dei dati relativi ad importo di aggiudicazione, CPV almeno di terzo livello e data di aggiudicazione, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente. I dati vengo trasmessi mediante la compilazione, tramite procedura telematica SIMOG messa a disposizione presso il sito

istituzionale dell'Autorità di vigilanza, in relazione all'iscrizione all'anagrafica dell'Autorità ottenuta in sede di indizione della procedura di scelta ai sensi dell'art. 8.

TITOLO IV CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Sezione 1[^]

Disposizioni Comuni

Art. 62 **Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.**

1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si applicano le norme comuni a tutti i contratti di cui al Titolo II, nonché le disposizioni relative ai contratti sopra soglia comunitaria, di cui al Titolo III del presente regolamento, nonché le disposizioni della parte II del codice dei contratti, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.

2. Agli stessi si applicano, altresì, le disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V del codice dei contratti.

3. In particolare per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia si applicano i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria di cui alla parte II del codice dei contratti e al Titolo II del presente regolamento fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del codice dei contratti contenente la disciplina semplificata dei predetti requisiti di cui all'art. 124, comma 7, del codice dei contratti.

Art. 63 **Disciplina per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.**

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del codice dei contratti e del presente regolamento che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 48 del presente regolamento e dell'art. 63 del codice dei contratti è facoltativo.

3. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria si applicano le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi previste, in relazione all'importo pari o superiore a € 500.000, ovvero inferiore a tale somma, dall'art. 122, comma 5, del codice dei contratti, nonché i termini minimi di pubblicazione, di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione di cui al successivo comma 6.

4. Nel caso di contratti di importo inferiore a € 500.000 il responsabile del procedimento potrà, ai sensi dell'art. 66, comma 15, del codice dei contratti, in relazione all'oggetto e all'entità del contratto, prevedere ulteriori modalità di pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione nel sito della regione veneto www.rveneto.banditi.it.

5. Ai fini della pubblicazione degli avvisi e dei bandi nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20, l'adempimento è assolto con la pubblicazione nel sito della Regione Veneto www.rveneto.banditi.it. Ai sensi dell'art. 253, comma 10, del codice dei contratti, sino all'entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul suddetto sito informatico della Regione Veneto.

6. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57 del codice dei contratti, anche per lavori di importo complessivo non superiore a € 100.000,00.

7. La medesima procedura è, altresì, ammessa, ai sensi dell'art. 122, comma 7-bis del codice dei contratti, per lavori di importo pari o superiore a tale importo e inferiore a € 500.000,00, secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del medesimo codice, con invito ad almeno 5 soggetti,

8. Per i contratti di importo superiore a € 150.000 è richiesta la qualificazione SOA secondo quanto previsto dall'art. 40 del codice dei contratti e dalla relativa disciplina di attuazione di cui al D.P.R. n. 34/2000. Nel caso di contratti di importo pari o inferiore a € 150.000 è richiesto il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000.

9. Per i lavori d'importo inferiore o pari a € 1.000.000, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, è ammessa la previsione nel bando dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse, ai sensi del comma 9 dell'art. 122 del Codice dei Contratti.

10. Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applica l'art. 122 del

codice dei contratti.

Art. 64 Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori – elenco comunale.

1. L'elenco comunale per appalti di lavori è un elenco di operatori economici selezionati a cui l'Amministrazione comunale fa ricorso, ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 123 del codice dei contratti, per l'aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a € 1.000.000 tramite la procedura ristretta semplificata di cui al medesimo art. 123.

Art. 65 Procedimento di formazione dell'elenco

1. Il Comune, ai fini della formazione dell'elenco di cui all'articolo precedente, entro il trenta novembre di ogni anno, pubblica all'albo pretorio comunale e sul sito della Regione Veneto www.rveneto.banditi.it, un avviso indicante i lavori pubblici che intende affidare con la procedura ristretta semplificata. L'avviso deve contenere gli elementi previsti per l'avviso di preinformazione di cui all'art. 63 del codice dei contratti.

2. Gli operatori economici interessati ad essere invitati presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo, dichiarando con autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette, nonché l'insussistenza di condizioni di divieto all'iscrizione di cui all'art. 123, commi 4, 5 e 6 del codice dei contratti.

3. Il Responsabile Unico del procedimento, entro il trenta dicembre di ogni anno, con propria determinazione, forma l'elenco iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma precedente e stabilendo l'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 1.

4. Per i metodi con cui tenere la procedura ristretta semplificata, per lo svolgimento della relativa procedura e per la conseguente formalizzazione degli inviti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 123 del codice dei contratti e, in quanto compatibili, dell'art. art. 32 L.R. Veneto 7.11.2003, n. 27.

5. Ai sensi dell'art. 253, comma 10, del codice dei contratti, sino all'entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, l'avviso è pubblicato solo sul suddetto sito informatico della Regione Veneto.

Art. 66 Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta dal Responsabile unico del procedimento, con propria motivata determinazione, in tutti i casi in cui siano venuti meno i requisiti che hanno determinato l'iscrizione e nei casi di superamento del numero massimo di iscrizioni accertato dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi e con la procedura di cui all'art. 123, commi 14 e 15, del codice dei contratti.

Art. 67 Disciplina per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia.

1. Ai contratti di servizi e fornitura sotto soglia non si applicano le norme del codice dei contratti e del presente regolamento che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 48 del presente regolamento e dell'art. 63 del codice dei contratti è facoltativo.

3. Si applicano i termini minimi di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione di cui all'art. 124 del codice dei contratti.

4. Per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000 i bandi e gli avvisi sono pubblicati all'albo pretorio comunale, per un tempo non inferiore al termine di ricezione delle offerte previsto nel bando o nell'avviso ai sensi del comma 3, sul sito internet comunale e sul sito della Regione Veneto www.rveneto.banditi.it, nonché nelle eventuali ulteriori modalità che saranno indicate, in relazione all'oggetto e all'entità del contratto, nella determina a contrarre. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

5. Per i contratti di importo superiore alla somma di cui al comma 4, si applicano le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di cui all'art. 124 del codice dei contratti. Ai fini della pubblicazione degli avvisi e dei bandi nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20, l'adempimento è assolto con la

pubblicazione nel sito della Regione Veneto www.rveneto.bandit.it. Ai sensi dell'art. 253, comma 10, del codice dei contratti, sino all'entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul suddetto sito informatico della Regione Veneto.

6. Per i servizi e forniture di importo inferiore o pari a € 100.000, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, è ammessa la previsione nel bando dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del Codice dei Contratti.

7. Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applica l'art. 124 del codice dei contratti.

Sezione 2[^] **Lavori, Servizi e Forniture in economia**

Art. 68 Oggetto.

1. La presente sezione disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, in attuazione dell'art. 125 del codice dei contratti.

2. Ai fini della presente sezione l'acquisizione in economia di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia sono unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".

3. Alle acquisizioni in economia degli interventi non può darsi corso ove il Comune abbia aderito ad una delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Il presente regolamento non si applica:

- a) per l'esecuzione di lavori in economia compresi in contratti di appalto di opere pubbliche, per i quali resta ferma la disciplina di cui al codice dei contratti e al relativo regolamento di attuazione.

5. Per i lavori pubblici trova altresì applicazione l'art. 29 della L.R. 7.11.2003 n. 27.

Art. 69 Modalità di esecuzione in economia e limiti di applicazione

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio.

3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento, con procedura negoziata, ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

4. I beni e i servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, con esclusione dell'I.V.A.

5. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00 con esclusione dell'I.V.A.

6. I lavori affidati a cottimo fiduciario non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 200.000,00 con esclusione dell'I.V.A.

7. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato con lo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 70 Requisiti per la partecipazione alle procedure in economia.

1. Per la partecipazione alle procedure di esecuzione di lavori in economia le imprese/persone fisiche devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente secondo le disposizioni del codice dei contratti.

2. Per la partecipazione alle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia le imprese/persone fisiche devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal codice dei contratti e, se richiesti dalla lettera di invito, dei requisiti di idoneità professionali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal codice medesimo.

3. In particolare, nel caso di cottimo fiduciario, le imprese devono attestare la regolarità contributiva e sono sottoposte alla disciplina in materia di D.U.R.C.

Art. 71 Beni e servizi in economia.

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi, dell'importo massimo, per singolo bene o servizio, a fianco di ciascuno indicato:

- a) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, sportive, ricreative e promozionali nell'interesse del Comune, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a € 50.000;
- b) locazioni per breve periodo di locali, anche con idonea attrezzatura, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla precedente lett. a) e alla successiva lett. x), ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali comunali sufficienti, per un importo fino a € 20.000;
- c) spese di informazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di testi, opuscoli, manifesti, audiovisivi, per un importo fino a € 50.000;
- d) servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini e rilevazioni, per un importo fino a € 50.000;
- e) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a € 30.000
- f) acquisto di giornali, riviste, libri e pubblicazioni di vario genere e relativi abbonamenti, ivi compresi quelli telematici, abbonamento ad agenzie di informazione, per un importo fino a € 30.000;
- g) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a € 50.000;
- h) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica, per un importo fino a € 30.000;
- i) servizio di facchinaggio, trasporto, spedizione e nolo, spese di imballaggio, magazzinaggio e manovalanza, per un importo fino a € 30.000;
- j) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a € 20.000;
- k) spese di rappresentanza, per un importo fino € 30.000;
- l) acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo, ivi compreso il materiale elettorale, valori bollati, materiale per le pulizie, imposte, tasse e diritti, per un importo fino a € 130.000;
- m) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti; funzionamento di autorimesse ed officine, compresi l'acquisto, la manutenzione e la riparazione dei relativi impianti ed attrezzi, per un importo fino a € 100.000;
- n) acquisto, installazione, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, suppellettili, climatizzatori, fotocopiatrici ed altre attrezzature d'ufficio, ivi compreso il materiale e i servizi per l'allestimento dei seggi elettorali, per un importo fino a € 150.000;
- o) acquisto, installazione, assistenza, fitto, leasing di beni e servizi informatici, compresi fotocopiatori multifunzione e scanner, ivi compresa l'assistenza, la manutenzione e la consulenza tecnico organizzativa, sistemistica ed applicativa relativa alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo, per un importo fino a € 150.000;
- p) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti e apparecchiature telefoniche, per un importo fino a € 100.000;
- q) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio, di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le reti radio, per un importo fino a € 130.000;
- r) acquisto vestiario di servizio, per un importo fino a € 50.000;
- s) servizio di lavatura, stiratura e riordino di capi di vestiario ed oggetti di arredamento, per un importo fino a € 20.000
- t) acquisto di materiale per la segnaletica orizzontale e verticale, per un importo fino a € 150.000;
- u) acquisto e noleggio di mezzi, attrezzature, materiali, utensili ed altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori in economia, per un importo fino a € 150.000;
- v) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche e di telecomunicazione in genere, per un importo fino a € 100.000;
- w) spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento dei locali in uso all'amministrazione, per un importo fino a € 150.000;
- x) spese per corsi di preparazione, formazione, perfezionamento ed aggiornamento del personale, ivi comprese le spese per ospitare i relatori, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a € 100.000;

- y) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a € 150.000;
- z) polizze di assicurazione, servizi assicurativi in generale e di brokeraggio: per un importo fino a € 150.000
- aa) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino € 150.000
- bb) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a € 150.000;
- cc) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a € 150.000;
- dd) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a € 150.000;
- ee) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione e di aree verdi, per un importo fino a € 100.000;
- ff) smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a € 150.000;
- gg) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a € 150.000;
- hh) spese per il versamento di quote associative di iscrizione ad enti ed associazioni regionali, nazionali ed internazionali che operano nel settore degli Enti Locali, per un importo fino a € 20.000;
- ii) affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, incarichi di collaudo, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, ivi comprese le attività tecnico - amministrative in qualunque modo connesse alla progettazione di lavori pubblici o alla pianificazione urbanistica, per un importo inferiore a € 20.000;
- jj) affidamento di servizi cimiteriali per un importo fino a € 190.000;
- kk) affidamento di servizi in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per un importo fino a € 50.000,
- ll) affidamento di servizi legali e conferimento di singoli mandati alle liti giudiziarie, per un importo fino a € 100.000.
- mm) servizi finanziari, di tesoreria e di riscossione di entrate tributarie e patrimoniali, per un importo fino a € 100.000.
- nn) servizi sostitutivi del servizio mensa mediante fornitura di buoni pasto: fino a € 100.000;
- oo) servizi di somministrazione di lavoro: fino a € 100.000
- pp) fornitura di lavoro accessorio e occasionale anche mediante buoni lavoro: fino a € 100.000.
- qq) servizi di potatura, sfalcio, giardinaggio e manutenzione di aree verdi e di parchi: fino a € 192.000;
- rr) servizio di gestione degli atti sanzionatori, relativamente alle violazioni delle norme al codice della strada e dei Regolamenti Comunali: fino a € 192.000;
- ss) acquisto, installazione, noleggio e manutenzione di strumentazione per il rilievo automatico delle violazioni alle norme del codice della strada: fino a € 192.000;

Art. 72 Lavori in economia.

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori, dell'importo massimo, per singolo lavoro, a fianco di ciascuno indicato:

- a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di opere o impianti e di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici comunali e ad uso scolastico e di quelli il cui oneri di manutenzione è a carico del comune, di importo non superiore a € 50.000,00;
- b) lavori di manutenzione delle strade comunali, degli acquedotti, della rete fognaria, della pubblica illuminazione e dei cimiteri, di importo non superiore a € 50.000,00;
- c) lavori di manutenzione, riparazione e adattamento di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i relativi lavori con le forme

- e le procedure aperte o ristrette di cui all'art. 55 del codice dei contratti, di importo non superiore a € 200.000,00;
- d) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, di importo non superiore a € 200.000,00;
 - e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, di importo non superiore a € 200.000,00;
 - f) lavori necessari per la compilazione dei progetti, di importo non superiore a € 200.000,00;
 - g) lavori di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, di importo non superiore a € 200.000,00;
 - h) lavori di pulizia e rimessa in quota di caditoie e camerette stradali, vasche settiche degli edifici adibiti ad uso degli uffici comunale ed ad uso scolastico, di importo non superiore a € 50.000,00;
 - i) riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni o simili eventi, relativamente alle strade comunali, limitatamente a quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito, di importo non superiore a € 200.000;
 - j) lavori per la difesa dalla inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei fiumi, di importo non superiore a € 200.000;
 - k) lavori per il nettamento periodico degli argini e canali e l'estirpamento delle erbe acquatiche lungo gli alvei; la chiusura di piccole rotte negli argini, di importo non superiore a € 50.000;
 - l) la ripresa di frane nelle sponde dei canali e la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi; le piantagioni e seminagioni, di importo non superiore a € 50.000,00;
 - m) l'assicurazione e le concatenazioni di fabbricati e manufatti cadenti, di importo non superiore a € 200.000,00;
 - n) le demolizioni di fabbricati cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati, di importo non superiore a € 200.000,00.

Art. 73 Responsabile del procedimento.

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnate dal Piano Economico di Gestione, dal Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 del presente regolamento e all'art. 10 del codice dei contratti.

Art. 74 Procedura del cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni e servizi.

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Il Responsabile del settore competente individua gli operatori da invitare sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune.

2. E' consentito prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di € 40.000, con esclusione dell'I.V.A.

3. La decisione di procedere all'affidamento e all'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale si procede anche alla prenotazione del relativo impegno di spesa presunto.

4. Le modalità di scelta del contraente, da indicare nella determina a contrarre, con le ragioni che ne sono alla base, sono:

- a) il prezzo più basso, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità;
- b) l'offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti.

5. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerte, effettuata mediante lettera o altro atto scritto (telegramma, telefax, ecc...), approvato con la determina a contrarre, deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le eventuali garanzie richieste;
- c) le caratteristiche tecniche;

- d) la qualità e la modalità di esecuzione;
- e) i prezzi, ovvero, per i servizi legali, i criteri per la determinazione dell'importo complessivo presunto in riferimento alla vigente tariffa forense;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le modalità di scelta del contraente;
- h) i termini dell'adempimento, ove necessari;
- i) l'informazione circa la necessità del possesso da parte dell'assuntore dei requisiti per la partecipazione alle procedure in economia, di cui al precedente art. 70, da autodichiarare in sede di presentazione del preventivo/offerta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- j) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione, a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nel caso in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
- k) ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire l'intervento.

5. L'aggiudicazione viene formalizzata con apposita determinazione del Responsabile del settore competente che provvede, contestualmente, ad assumere il relativo impegno di spesa, ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. Resta fermo quanto previsto in materia di acquisizione di beni e servizi in caso di somma urgenza dall'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

7. Per l'affidamento dei servizi legali resta fermo quanto previsto dall'art. 17, ultimo comma, del vigente Statuto comunale secondo cui la rappresentanza in giudizio del Comune spetta al Sindaco previa deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione ad agire, resistere e transigere e di assegnazione di incarico al patrocinatore dell'ente. Nel caso di servizi legali di importo superiore a € 40.000, ed anche per importi inferiori ove non si proceda ad affidamento diretto, la determinazione di aggiudicazione del Responsabile del Settore Competente, di cui al comma 5, è sottoposta all'esame ed approvazione della Giunta Comunale. Sono consentite anticipazioni del prezzo nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del servizio legale.

Art. 75 Lavori in economia mediante amministrazione diretta.

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del settore competente organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.

2. Egli provvede altresì all'acquisizione dei materiali e all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 76 Lavori mediante cottimo.

1. L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune.

2. Per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00, I.V.A. esclusa, si può procedere ad affidamento diretto.

3. La decisione di procedere all'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale si procede anche alla prenotazione del relativo impegno di spesa presunto, nonché all'approvazione della lettera di richiesta dei preventivi/offerte e degli eventuali disciplinari tecnici (elenco prezzi; lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione del lavoro).

4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerte, effettuata mediante lettera o altro atto scritto (telegramma, telefax, ecc...), deve contenere:

- a) l'oggetto dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e l'indicazione del diritto per la stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- g) le eventuali garanzie richieste;

- h) le modalità di scelta del contraente;
 - i) l'informazione circa la necessità del possesso da parte dell'assuntore dei requisiti per la partecipazione alle procedure in economia, di cui al precedente art. 70, da autodichiarare in sede di presentazione del preventivo/offerta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - j) ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire l'intervento.
5. Le modalità di scelta del contraente, da indicare nella determina a contrarre, con le ragioni che ne sono alla base, sono quelle previste dagli art. 89, 90 e 91 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
6. L'atto di cottimo deve essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
7. L'aggiudicazione viene formalizzata con apposita determinazione del Responsabile del Settore competente che provvede, contestualmente, ad assumere il relativo impegno di spesa, ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazioni di cui all'art. 144, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
9. Resta fermo quanto previsto in materia lavori d'urgenza, di provvedimenti in casi di somma urgenza e di perizie suppletive per maggiori spese, rispettivamente, dagli artt. 146, 147 e 148 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 77 Ordinazione e liquidazione degli interventi.

1. Conseguita l'esecutività della determinazione di aggiudicazione il Responsabile del settore competente comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione degli interventi, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
2. Il contratto per l'acquisizione di interventi, d'importo inferiore a € 50.000,00, con l'esclusione dell'I.V.A, si perfeziona con il ricevimento da parte dell'amministrazione comunale della lettera di ordinazione, debitamente sottoscritta per accettazione dall'assuntore, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto mediante scrittura privata semplice.
3. La forma del contratto, con le connesse formalità (registrazione, trascrizione, ecc...), devono essere indicate nella determinazione a contrarre.
4. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolarità degli interventi ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Nella lettera d'invito possono essere previsti termini più lunghi di pagamento, purché non superiori a sessanta giorni.
5. I pagamenti sono disposti con apposito provvedimento di liquidazione del Responsabile del Settore competente assunto, a seguito del riscontro della regolarità degli interventi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 78 Procedure contabili per l'autorizzazione di pagamenti con aperture di credito.

1. La Giunta Comunale può autorizzare il pagamento delle spese in economia mediante aperture di credito emesse a favore del Responsabile del settore competente, determinando contestualmente l'importo massimo dell'anticipazione, per ogni singola voce di spesa, in relazione alla stima presunta degli interventi.
2. Per le aperture di credito autorizzate il Responsabile del settore competente dovrà predisporre, nel termine di 30 giorni dalla chiusura degli interventi e, comunque, entro la chiusura dell'anno finanziario in corso, il conto consuntivo delle spese sostenute da inviare al Settore Economico Finanziario, corredato dai relativi documenti giustificativi, per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 79 Garanzie.

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con il perfezionamento o la stipula del contratto per gli interventi di importo inferiore a € 20.000,00 I.V.A esclusa.
2. Per contratti di importo superiore a € 20.000,00 I.V.A. esclusa, è prevista la cauzione a garanzia dell'esecuzione di cui al titolo II "Norme comuni a tutti i contratti", Capo IV "Esecuzione del contratto – norme comuni", art. 36 del presente regolamento.

Art. 80 Documentazione antimafia.

1. I contratti di importo complessivo superiore a € 154.937,06, I.V.A esclusa, sono stipulati previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 81 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'assuntore.

1. Sono a carico dell'assuntore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti allegati allo stesso.

Art. 82 Inadempimenti.

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione degli interventi di cui al presente titolo, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre il Comune, dopo formale ingiunzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte degli interventi, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti.

TITOLO V

AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E DI SERVIZI ATTINENTI ALL'URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA

Sezione 1[^]

Servizi tecnici attinenti alla realizzazione di ll.pp.

Art. 83 Ambito di applicazione

1. La presente sezione regola le modalità di conferimento ai soggetti esterni all'organico del Comune di Martellago indicati al successivo art. 84, degli appalti di servizi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, di cui all'allegato IIA, categoria 12 del codice dei contratti, di seguito indicati:

- a) di progettazione;
- b) di direzione lavori;
- c) di collaudo;
- d) di supporto tecnico amministrativo alle attività del Responsabile unico del procedimento anche in relazione alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.

2. Si intendono compresi nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a) i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e agli altri servizi concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative in qualunque modo connesse alla progettazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la progettazione generale;
- le progettazioni specialistiche (architettura, degli impianti elettrici, meccanici, delle strutture ecc...);
- il coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione;
- l'effettuazione di rilievi planoaltimetrici e di rilievi dei manufatti;
- la redazione dei piani particellari di esproprio;
- l'esecuzione dello studio di impatto ambientale;
- la redazione di studi di fattibilità;
- l'effettuazione di studi ed indagini geologiche;
- il supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale dei lavori pubblici;
- la redazione calcoli statici;

3. Si intendono comprese nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b), gli incarichi di:

- direttore dei lavori ai sensi dell'art. 130 del codice degli appalti;
- direttore operativo con funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di realizzazione dei lavori;
- direttore operativo;
- ispettore di cantiere.

4. Si intendono compresi nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c), gli incarichi per il:

- collaudo finale o per il certificato di regolare esecuzione;
- collaudo in corso d'opera;
- collaudo statico della struttura.

5. Le attività tecniche di cui ai commi precedenti possono essere affidate, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 85 e 88 del presente regolamento, a professionisti esterni, nelle ipotesi di cui all'art. 90, comma 6, del codice dei contratti, accertate e certificate dal Responsabile Unico del procedimento.

6. Gli appalti di servizi professionali di cui al presente titolo ai sensi dell'art. 20, comma 2, del codice dei contratti, sono soggetti integralmente alle disposizioni del codice medesimo. Per i soli servizi professionali di importo compreso tra € 20.000 ed € 100.000 le disposizioni del codice dei contratti si applicano in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.

Art. 84 Soggetti a cui possono essere conferiti gli incarichi

1. Gli incarichi di progettazione e direzione lavori e connessi possono essere conferiti ai soggetti individuati all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice dei contratti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.

2. I soggetti di cui al comma precedente non devono trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di cui agli articoli 51 del D.P.R. n. 554/1999 e 38 del Codice dei Contratti e, nel caso di società di ingegneria e di società professionali, devono possedere, altresì, i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 53 e 54 del medesimo decreto.

3. In particolare i partecipanti agli affidamenti degli incarichi devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del codice dei contratti, nonché dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati negli atti della procedura di affidamento, ai sensi degli articoli 41 e 42 del codice dei contratti e dell'art. 66 del D.P.R. n. 554/1999.

4. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante all'affidamento, i servizi devono essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, o dalla normativa equivalente per i professionisti stabiliti in altri stati membri della U.E., eventualmente per almeno il periodo minimo richiesto dalla vigente normativa, nonché in possesso degli ulteriori specifici requisiti eventualmente previsti per legge.

5. Per l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono richiesti i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

6. Per gli incarichi di collaudo è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 141 del codice dei contratti e dell'art. 188 del D.P.R. n. 544/1999.

Art. 85 Procedure di affidamento – incarichi di importo inferiore a € 100.000,00.

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 100.000,00 possono essere affidati dal Responsabile del settore competente ai soggetti indicati all'art. 84 del presente regolamento, in possesso dei requisiti di legge, mediante procedura aperta, ristretta o negoziata, con pubblicazione di un bando di gara, secondo le disposizioni previste dalla parte II, titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria" del codice dei contratti.

2. Gli stessi possono, altresì, essere affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del codice dei contratti, invitando almeno cinque concorrenti iscritti nell'elenco di cui all'art. 86 del presente regolamento, individuati con criteri di rotazione. In tal caso non è richiesta la cauzione provvisoria.

3. La procedura di scelta è indetta, su proposta del Responsabile di Settore competente, con deliberazione di indirizzo di Giunta Comunale e successiva determinazione a contrarre adottata dal Responsabile di settore competente, con la quale viene, tra l'altro, approvata la lettera di invito.

4. La scelta dei soggetti da invitare avviene verificando le caratteristiche qualitative delle precedenti prestazioni professionali fornite dai professionisti, l'esperienza e la capacità professionale che emerge dalle dichiarazioni da essi fornite, nonché la sussistenza di casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. Sarà inoltre rispettato il principio di rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'elenco, anche mediante l'effettuazione di operazioni di sorteggio, ed assicurato il rispetto del divieto di cumulo degli incarichi stessi che, segnatamente, non consentirà l'affidamento di più di un incarico all'anno allo stesso professionista e pertanto l'invito a chi è stato incaricato nel precedente anno.

5. La lettera d'invito deve contenere gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte non inferiore a 26 giorni dalla data dell'invito ed ogni altro ulteriore elemento di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 554/1999 ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per l'affidamento tra quelli previsti dal codice dei contratti.

6. I requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti agli invitati alla selezione dovranno essere proporzionati all'incarico da affidare.

7. La fase dell'esame e della valutazione delle offerte sarà condotta, nel caso di affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da una Commissione di gara, composta secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento e, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, dal Responsabile di settore competente, coadiuvato da personale amministrativo di supporto. Tutte le operazioni svolte dovranno essere riportate in apposito verbale che, debitamente sottoscritto assume il valore di aggiudicazione provvisoria. All'aggiudicazione definitiva provvederà, effettuati i controlli e le verifiche previste dalla normativa, il Responsabile di settore competente, con propria determinazione, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento.

8. Gli incarichi di cui al presente articolo di importo inferiore a € 20.000,00 possono essere conferiti mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del codice dei contratti e dell'art. 68 del presente regolamento disciplinante la procedura per l'acquisizione dei servizi in economia.

Art. 86 Elenco dei professionisti per incarichi di progettazione di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 100.000,00 da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

1. Il Comune, ai fini della formazione dell'elenco per l'affidamento di servizi tecnici attinenti la realizzazione di lavori pubblici, di cui al presente articolo, entro il trentuno ottobre di ogni anno, pubblica all'albo pretorio comunale, per un periodo non inferiore al termine di presentazione della domanda di cui al comma 3, sul sito internet comunale e sul sito della Regione Veneto www.rveneto.banditi.it, un apposito avviso, suddiviso per sezioni in relazione all'oggetto dell'incarico. Dell'avviso è data, altresì, diffusione ai rispettivi Ordini Professionali.

2. La procedura di formazione dell'elenco è indetta con determinazione del Responsabile del settore competente con la quale viene, tra l'altro, approvato il relativo avviso.

3. I soggetti interessati ad essere invitati presentano apposita domanda di nuova iscrizione o di aggiornamento della precedente iscrizione, entro il quindici dicembre successivo, dichiarando con autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall'avviso pubblico per l'affidamento dei servizi ed allegando alla stessa apposito curriculum professionale idoneo alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati nell'avviso pubblico, ai sensi degli articoli 41 e 42 del codice dei contratti e dell'art. 66 del D.P.R. n. 554/1999.

4. Il Responsabile di settore competente, entro il trentuno dicembre successivo, con propria determinazione, forma l'elenco iscrivendovi tutti i soggetti che hanno presentato nei termini domanda regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma precedente, e mantenendovi altresì chi ha presentato domanda nei tre anni precedenti in occasione della formazione dei precedenti elenchi. E' peraltro fatta salva la facoltà del Responsabile di settore competente di richiedere in sede di pubblicazione dell'avviso la ripresentazione della domanda anche ai soggetti già iscritti qualora subentrino variazioni nella normativa che lo richiedano.

5. La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale e parimenti non comporta l'attribuzione di punteggi, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito alle figure professionali. I Prestatori di servizi saranno indicati in stretto ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad alcun diritto di preferenza.

6. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni atto o fatto che implichi la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco, con esclusione di ogni altro aggiornamento, da effettuarsi solo a cadenza annuale nei termini di cui sopra.

7. L'iscrizione nell'elenco di cui sopra ha una durata di tre anni, salvo quanto sopra stabilito in caso di modifiche normative.

Art. 87 Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta dal Responsabile del settore competente, con propria

motivata determinazione, in tutti i casi in cui siano venuti meno i requisiti che hanno determinato l'iscrizione.

Art. 88 Procedure di affidamento – incarichi di importo pari o superiore a € 100.000,00.

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo stimato compreso tra € 100.000,00 e la soglia di rilevanza comunitaria, vengono affidati con procedura aperta, ristretta o negoziata nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, titolo II (Contratti sotto soglia comunitaria) del codice dei contratti.
2. Gli incarichi di importo stimato pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria vengono affidati con procedura aperta, ristretta o negoziata nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) del codice dei contratti.
3. Nel caso di affidamento di incarico di collaudo si applica l'art. 120, comma 2-bis, del codice dei contratti.

Sezione 2[^]

Servizi tecnici attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica

Art. 89 Ambito di applicazione.

1. La presente sezione regola le modalità di conferimento ai soggetti esterni all'organico del Comune di Martellago indicati al precedente art. 84 degli appalti di servizi professionali attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica di cui all'allegato IIA, categoria 12 del codice dei contratti.
2. Per quanto riguarda i soggetti a cui possono essere affidati gli incarichi e le procedure di affidamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 84, 85, 86 e 87 del presente regolamento.
3. Gli appalti di servizi professionali attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica e servizi affini, di importo stimato compreso tra a € 100.000,00 e la soglia di rilevanza comunitaria, vengono affidati con procedura aperta, ristretta o negoziata nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, titolo II (Contratti sotto soglia comunitaria) del codice dei contratti.
4. Gli incarichi di importo stimato pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria vengono affidati con procedura aperta, ristretta o negoziata nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) del codice dei contratti.

Art. 90 Elenco dei professionisti per incarichi attinenti l'urbanistica e la paesaggistica di importo compreso tra € 20.000 ed € 100.000 da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

1. Per la procedura di formazione e tenuta dell'elenco di cui al presente articolo e di scelta del professionista si applica quanto stabilito dal presente regolamento agli artt. 85 e 86 in materia di progettazione di lavori pubblici, salvo quanto incompatibile poiché riferito strettamente ai lavori pubblici.
2. Si applica, altresì, l'art. 87 in materia di cancellazione dall'elenco.

Sezione 3[^]

Concorsi di progettazione

Art. 91 Procedura di affidamento

1. Il Comune rende nota l'intenzione di bandire un concorso di progettazione mediante un bando di concorso, contenente le informazioni indicate nell'allegato IXD del codice dei contratti.
2. Il concorso di progettazione può assumere le forme di cui alla lettera a) o alla lettera b) dell'art. 99, comma 2, del codice degli contratti. La stessa norma trova applicazione per la conseguente determinazione della soglia di valore del concorso di progettazione.
3. Il Responsabile del settore competente, per l'espletamento del concorso di progettazione, applica una delle procedure previste dal titolo II, capo II, del presente regolamento.
4. Per quanto riguarda modalità e procedure di affidamento si applicano le procedure della Parte II, Titolo I capo IV, sezione III, del codice dei contratti.

TITOLO VI

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO OD IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI E DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI

Sezione 1^A

Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del codice dei contratti.

Art. 92 Procedure per la selezione - sotto soglia comunitaria.

1. Il Comune procede all'aggiudicazione degli appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del codice dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. L'aggiudicazione avviene con procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara invitando almeno cinque concorrenti.
3. Alla procedura negoziata si applicano le disposizioni di cui all'art. 56 (procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara), 67 (inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare), 72 (termini di invio al richiedenti del capitolato d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo), 73 (forma e contenuto delle domande di partecipazione), 74 (forma e contenuto delle offerte), 75 (garanzie a corredo dell'offerta), 76 (varianti progettuali in sede di offerta), 77 (regole applicabili alle comunicazioni), 79 (informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni), 113 (Cauzione definitiva) e 124 (appalti di servizi e forniture sotto soglia) del codice dei contratti in particolare per quanto attiene ai termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione. Alla stessa si applicano, altresì, le disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V del codice dei contratti.
4. La procedura negoziata è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara all'albo pretorio comunale, per un termine non inferiore al termine di ricezione delle domande di partecipazione previsto nel bando stesso, sul sito internet comunale e sul sito della Regione Veneto www.rveneto.banditi.it, nonché nelle altre modalità che saranno indicate, in relazione all'oggetto e all'entità del contratto, nella deliberazione a contrarre. Gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.
5. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme del codice dei contratti e del presente regolamento che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale, nonché l'art. 124. comma 5 del codice dei contratti medesimo sulla pubblicità in ambito nazionale tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 48 del presente regolamento e dell'art. 63 del codice dei contratti è facoltativo.
7. Il bando di gara deve contenere le clausole del contratto ritenute essenziali, riportando, di norma, anche gli elementi e le informazioni di cui all'allegato IX-A riferite alle procedure negoziate, punto 3, del codice dei contratti e ogni altra informazione ritenuta utile dal Responsabile del settore competente.
8. Il bando di gara specifica, altresì, che la procedura di aggiudicazione è quella negoziata con invito limitato ad almeno cinque concorrenti di cui al titolo II del codice dei contratti recante la disciplina dei contratti esclusi in tutto o in parte dal codice medesimo, in quanto non derogata dal presente articolo.
9. Il bando di gara indica, inoltre, quale dei criteri di cui all'art. 81 del codice dei contratti sarà applicato per selezionare la migliore offerta in quanto ritenuto più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto dal Responsabile del Settore competente con specifica motivazione inserita nella determinazione a contrarre.
10. All'espletamento della procedura negoziata provvede, in seduta pubblica, una commissione di gara secondo le previsioni di cui all'art 24 del presente regolamento.
11. Alla procedura di aggiudicazione si applica la disposizione di cui all'art. 86, commi 3-bis e 3-ter del codice dei contratti in relazione alla necessaria valutazione che il valore economico posto a base di gara sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.
12. Il Responsabile del settore competente nella determina a contrarre stabilisce se è ammesso o meno il subappalto. In caso di ammissione del subappalto nel bando di gara e nella lettera di invito devono essere indicate le condizioni di ammissibilità e l'applicabilità dell'art. 118 del codice dei contratti.
13. Alla procedura di aggiudicazione si applicano, altresì, gli articoli 65 (avvisi sui risultati della

procedura di affidamento), 68 (specifiche tecniche) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del codice dei contratti.

14. Sono ammessi alle procedure di affidamento i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del codice dei contratti, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.

15. Ai concorrenti possono essere richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del codice dei contratti, nonché i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 41 e 42 del codice medesimo.

Art. 93 Procedure per la selezione - sopra soglia comunitaria.

1. Gli appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del codice dei contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria sono soggetti integralmente alle disposizioni del codice dei contratti.

2. L'aggiudicazione avviene, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del codice dei contratti, e delle disposizioni di cui alla parte II – Titolo I "Contratti di rilevanza comunitaria" del codice dei contratti, nonché delle disposizioni di cui al titolo III del presente regolamento.

Sezione 2^A

Disposizioni particolari per l'affidamento di servizi a cooperative sociali.

Art. 94 Affidamento di servizi e convenzioni con cooperative sociali.

1. Il Comune per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali utilizza di preferenza i sistemi di affidamento e la procedura di convenzionamento diretto previsti dalla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 nei limiti e con le procedure definite nel relativo "Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali", di cui alla D.G.R. n. 4189 del 18 dicembre 2007.

2. L'affidamento in convenzionamento diretto è possibile, sia per servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria che di importo superiore, a favore di cooperative sociali di tipo A e con riferimento ai servizi socio-sanitari ed alla persona.

3. Per l'affidamento di forniture di beni e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991, il convenzionamento diretto è ammesso solo per importi inferiori alla soglia comunitaria.

4. Sono utilizzabili affidamenti con procedura aperta con riserva di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23 secondo lo schema tipi di bando e di capitolato speciale allegato F alla suddetta D.G.R. n. 4189 del 18 dicembre 2007.

Sezione 3^A

Disposizioni per i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione.

Art. 95 Finalità

1. La presente sezione disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 e del codice dei contratti.

2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire:

- a) l'innovazione della organizzazione,
- b) la realizzazione di maggiori economie,
- c) il miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune.

3. Le iniziative di sponsorizzazione:

- a) devono essere dirette a realizzare il pubblico interesse;
- b) devono escludere ogni forma di conflitto di interesse fra pubblico e privato;
- c) devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti.

4. Per le sponsorizzazioni di lavori pubblici trova applicazione, altresì, l'art. 33-bis della L.R. 27/11/2003 n. 27.

Art. 96 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di risparmi di spesa, rispetto alla previsione, in relazione alla totale o parziale acquisizione del previsto risultato da parte dello sponsor senza oneri per l'ente.

Art. 97 Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende:
- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale; gli accordi di collaborazione previsti dall'art. 119 del TUEL sono assimilati ai contratti di sponsorizzazione;
 - c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
 - d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 98 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor – sotto soglia comunitaria

1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti agli stessi assimilati di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti riferite ai contatti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione dello stesso, in quanto non derogate dalle norme della presente sezione.
2. Per l'aggiudicazione si applicano le procedure semplificate previste dall'art. 125 del codice dei contratti e del Titolo IV, sezione 2^a del presente regolamento relativa ai lavori, forniture e servizi in economia e i criteri di aggiudicazione previsti dalla medesima sezione adeguati all'oggetto del contratto. Alle stesse si applicano, altresì, le disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V del codice dei contratti.
3. Sono ammessi alle procedure di affidamento i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del codice dei contratti, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.
4. Ai concorrenti possono essere richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del codice dei contratti, nonché i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 41 e 42 del codice medesimo.
5. La richiesta di invito deve contenere in particolare le seguenti informazioni:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e gli obblighi delle parti;
 - b) l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario offerto;
 - c) il progetto o la descrizione dettagliata, completa della quantificazione economica, dei lavori, servizi o forniture proposti per la sponsorizzazione;
 - d) i requisiti di ordine generale e, eventualmente, di ordine professionale richiesti per la partecipazione ai sensi del presente regolamento;
 - e) nel caso di contatti aventi ad oggetto lavori pubblici, i requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori di lavori previsti dal presente regolamento e dal Codice dei Contratti;
 - f) le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta;
 - g) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di invito, nel caso di procedura ristretta semplificata per i contratti sopra soglia.
6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e riportare:
 - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste nella bando di gara e nella lettera d'invito o nel progetto/descrizione della sponsorizzazione.
7. L'offerta deve essere accompagnata dalle autocertificazioni attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli di idoneità professionali e di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale eventualmente richiesti dalla lettera di invito e dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - a) Per le persone fisiche:

- l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 38 del codice dei contratti e di ogni altra situazione considerata dalla legge come pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

b) Per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra riportate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;

8. L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

9. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria e valutazione, è approvata con determinazione del funzionario responsabile del settore competente. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Funzionario responsabile competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" indicato nell'avviso o progetto.

10. La procedura per la scelta dello sponsor è indetta con determinazione del funzionario competente adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nella quale è indicata la procedura di scelta tra quelle previste dal presente regolamento ed approvati i relativi atti.

Art. 99 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor – sopra soglia comunitaria

1. I contratti di sponsorizzazione ed i contratti agli stessi assimilati di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono soggetti integralmente alle disposizioni del codice dei contratti.

2. L'aggiudicazione avviene, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del codice dei contratti e delle disposizioni di cui alla parte II – Titolo I "Contratti di rilevanza comunitaria" nonché delle disposizioni di cui al titolo III del presente regolamento con applicazione dei criteri di aggiudicazione previsti dal codice dei contratti adeguati all'oggetto del contratto.

3. Il bando di gara deve contenere le clausole del contratto ritenute essenziali e riportare gli elementi e le informazioni di cui all'allegato IX-A del codice dei contratti e ogni altra informazione ritenuta utile dal Responsabile del settore competente.

4. Si applicano, altresì, le disposizioni in merito a contenuti della lettera di invito e delle offerte di cui al precedente articolo 98.

5. La procedura per la scelta dello sponsor è indetta con determinazione del funzionario competente adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nella quale è indicata la procedura di scelta tra quelle previste dal presente articolo ed approvati i relativi atti.

Art. 100 L'offerta di mecenatismo

1. Le sponsorizzazioni offerte da privati o da enti privi di finalità di lucro, prive di significativo ritorno di natura pubblicitaria, nelle quali prevalgano gli elementi del contratto a prestazioni unilaterali, con la prevalenza di profili di mero mecenatismo da parte dello sponsor, sono affidate direttamente, qualunque sia il valore della prestazione resa.

Art. 101 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione, di norma, vengono individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati ai funzionari. In alternativa o in aggiunta nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente.

Art. 102 Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;

- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - d) gli obblighi assunti dal comune nei confronti dello sponsor;
 - e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
2. La sponsorizzazione può essere formulata dallo Sponsee anche nel contesto di una gara di appalto per la fornitura di beni o servizi, anche se non esplicitamente prevista nel bando di gara, e a discrezione della stazione appaltante può essere accettata.

Art. 103 Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Sono considerati risparmi di spesa:
 - a) le somme previste in bilancio e non utilizzate a motivo dell'intervento dello sponsor, nei limiti del valore economico della sponsorizzazione;
 - b) le sponsorizzazioni in denaro a fronte della concessione di spazi pubblicitari all'interno di proprie iniziative o manifestazioni;
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
 - a) nella misura del 10% sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999;
 - b) nella misura del 90% sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

Art. 104 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
 Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi contrari ai principi costituzionali, non rispettosi della dignità della persona, offensivi di valori condivisi o contenenti espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio o minaccia.
2. Sono altresì esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:
 - a) rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
 - b) rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
 - c) rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
 - d) rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza, della correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
 - e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente;
 - f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici.
3. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione,

finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo. saranno altresì escluse le banche che, a partire dal secondo anno dalla data di approvazione del presente Regolamento, risulteranno coinvolte nel finanziamento all'export di armi come da relazione annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dalla legge n. 185/1990.

4. Sono infine escluse quelle imprese che realizzino riduzioni collettive illegittime (accertate da sentenze) di personale.

5. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.

6. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy.

Art. 105 Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione corrisponde al valore della sponsorizzazione intesa come valore delle prestazioni in termini di prestazioni in denaro, di esecuzione di lavori o di fornitura di beni o servizi.

2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

Art. 106 Verifiche e controlli

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 107 Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.

2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Sezione 4[^]

Alienazioni e acquisti di beni mobili ed immobili.

Art. 108 Alienazioni mobiliari.

1. Il Responsabile del settore competente procede all'alienazione dei beni mobili, anche sulla base di apposita perizia tecnica e di stima, mediante gara pubblica o procedura negoziata a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma.

2. Per particolari tipologie di beni, quali autovetture, macchinari d'uso, foto riproduttori e simili, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti.

3. Limitatamente a beni mobili privi di valore di mercato è praticabile la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro.

Art. 109 Alienazioni immobiliari.

1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano l'alienazione di beni immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Si considerano tali:

- a) i beni appartenenti al demanio comunale ai sensi degli artt. 828, comma 2, e 824 del codice civile, che siano stati oggetto di un provvedimento di sdemanializzazione.

Qualora detto provvedimento non sia stato ancora deliberato dall'ente, in sede di programmazione della vendita viene accertato il venir meno della demanialità del bene;

- b) i beni appartenenti al patrimonio indisponibile i quali con un atto di dismissione abbiano avuto riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un pubblico servizio;
 - c) gli alloggi di edilizia residenziale, alienabili alle condizioni stabilite dall'art. 65 della legge regionale n. 11/2001 e, in quanto compatibili, alle altre norme vigenti;
 - d) i beni appartenenti al patrimonio disponibile;
3. Per la vendita dei beni immobili urbani pubblici e per quelli sottoposti a tutela ai sensi del D.L.gs. 42/2004, si applicano le disposizioni del decreto medesimo.
4. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico ed artistico si applica l'art. 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge n. 127/1997.

Art. 110 Destinazione delle entrate

1. Ove espressamente previsto per legge, le entrate derivanti dalla vendita dei beni hanno destinazione vincolata.
2. Nel caso di cui al comma 1, nel provvedimento che autorizza la vendita viene previsto anche l'utilizzo della corrispondente entrata.
3. In particolare, i proventi dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale n. 11/2001, vengono utilizzati e destinati con le modalità e per le finalità previste dalla legge medesima.

Art. 111 La programmazione dell'attività.

1. L'azione dell'amministrazione si ispira al metodo dell'effettivo coordinamento tra i suoi settori, e della programmazione dei risultati individuando i mezzi necessari per il loro raggiungimento, ed i tempi per la loro realizzazione.
2. L'alienazione del patrimonio immobiliare viene di regola programmata dall'ente con un piano delle alienazioni allegato al bilancio annuale e pluriennale, fermo restando quanto espressamente previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 112 La valutazione dei beni.

1. I beni che l'amministrazione intende alienare sono valutati sulla base di una perizia di stima effettuata dall'ufficio comunale competente, o da professionisti appositamente incaricati, redatta con riferimento ai valori correnti di mercato, per i beni di caratteristiche analoghe. In assenza di stima la valutazione avviene in base ai valori monetari indicati nell'inventario.

Art. 113 Il responsabile del procedimento.

1. Qualora non venga disposto diversamente nel regolamento di organizzazione dell'ente, l'amministrazione provvede ad indicare il responsabile del procedimento nel soggetto preposto al Settore Gestione del Territorio.

Art. 114 Compiti ed attribuzioni del Responsabile del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento è competente all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale. Procede, pertanto, sulla base di apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale, all'indizione della gara, all'ammissione dei soggetti partecipanti, alla stipula del relativo contratto, nonché all'adozione di tutti gli atti all'uopo necessari..
2. Le risultanze della commissione giudicatrice della gara vengono approvate con determinazione del Responsabile del procedimento
3. Per lo svolgimento della sua attività il responsabile del procedimento è autorizzato a richiedere ad altri uffici dell'ente tutte le notizie ed i dati in loro possesso utili per i fini considerati, nonché lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie

Art. 115 Elementi per l'identificazione del bene

1. Oggetto della vendita è il bene patrimoniale di cui è stata accertata la disponibilità.
2. L'immobile da alienare è esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle relative pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, di eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti.

3. A tal fine sono necessari i seguenti dati, qualora rilevabili :
partita catastale, foglio, particella e sub particella, categoria catastale, classe, consistenza, superficie, destinazione urbanistica classificazione, confini, numero atto d'acquisto, ufficiale rogante, data, repertorio ed estremi della registrazione e della trascrizione.
4. I dati relativi ad estremi dell'atto di acquisto e trascrizione non sono necessari per i beni appartenenti a titolo originario al demanio o al patrimonio dell'ente, indipendentemente dal fatto giuridico acquisitivo.

Art. 116 Ulteriori elementi

1. Nel quadro conoscitivo dell'immobile da alienare vanno compresi anche gli elementi che ne regolano la sua utilizzazione e destinazione futura.

Art. 117 Forme di contrattazione

1. La procedura per la scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alla gara. All'offerente è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria di cui all'art. 53 del presente regolamento.
2. La vendita del bene si realizza mediante le seguenti procedure di gara:
- asta pubblica con le modalità previste dal R.D. n.827/1924;
 - licitazione privata con le modalità previste dal R.D. n. 827/1924;
 - trattativa privata, nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
3. L'eventuale scheda segreta è predisposta dal responsabile del settore, dopo la presentazione delle offerte.
4. Nel caso di trattativa privata, la stessa si deve svolgere possibilmente tra un numero di concorrenti non inferiore a cinque, salva apposita motivata autorizzazione della Giunta Comunale.
5. Nel caso di alienazione di beni immobili, rientranti nell'ambito di piani di lottizzazione è possibile esperire una licitazione privata, con le modalità di cui al suddetto R.D. n. 827/1924, da esperirsi tra i soggetti lottizzanti.

Art. 118 Le forme della pubblicità

1. Il bando di gara relativo all'alienazione deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune per un periodo non inferiore a 30 giorni e per il medesimo periodo anche sul sito internet dell'amministrazione.
2. Nel caso di beni il cui valore superi € 250.000,00 deve altresì essere pubblicato sul bollettino Ufficiale della regione Veneto.
3. Ove ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento potranno essere adottate altre forme di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, nel sito della Regione Veneto www.rveneto.badndi.it, quotidiani di interesse nazionale e/o locale, manifesti da affiggere sul territorio ovvero invio del bando ad associazioni di proprietari di immobili, associazioni o sindacati di inquilini, associazioni di costruttori, agenzie o associazioni di agenzie di intermediazione immobiliare, ordini professionali.
4. Il Responsabile del procedimento, o suo incaricato, deve tenere a disposizione dei soggetti interessati alla gara, le planimetrie dell'immobile oggetto della vendita, anche con riferimento agli strumenti urbanistici, e quant'altro utile ai fini dell'identificazione del bene.

Art. 119 Elementi del bando di gara

1. Nel bando di gara vanno riportati gli elementi fissi che consentono all'interessato di presentare, sulla base di un'adeguata valutazione della proposta di vendita, in maniera corretta, la propria offerta con riguardo ai termini, al contenuto, alle modalità
2. Riguardo ai termini vanno chiaramente espressi:
- quelli per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del giorno di scadenza;
 - quelli per la presentazione della domanda di partecipazione in caso di licitazione, e quelli entro i quali saranno spediti gli inviti, anch'essi con l'indicazione di cui al punto precedente.
- Tutti i termini suddetti sono perentori.
3. Vanno inoltre indicati:
- i requisiti legali che il concorrente deve possedere;
 - i requisiti di carattere economico finanziario che garantiscano la solvibilità, anche mediante idonee referenze bancarie;

- in caso di società, la composizione degli organi, l'individuazione dei soggetti autorizzati a trattare ed a presentare offerte;
 - qualora due o più privati, ciascuno pro-quota, intendano acquistare congiuntamente l'immobile, devono essere muniti di procura che autorizzi un unico soggetto a trattare con l'amministrazione.
4. Nel bando di gara vanno specificate anche le modalità di presentazione dell'offerta.
5. Nel bando va indicato l'ufficio ed il soggetto responsabile del procedimento e l'eventuale soggetto incaricato cui rivolgersi per ottenere le informazioni necessarie.

Art. 120 Esclusione dalla partecipazione alle gare

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che:
- si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o siano incorsi negli ultimi cinque anni in una di tali procedure;
 - si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e di inabilitazione.

Art. 121 Fase di preselezione

1. La presente fase è relativa alle procedure di vendita con il sistema della licitazione privata. I termini per presentare le domande di partecipazione sono fissati nell'avviso di gara.
2. Allo scopo di ottenere la più ampia concorrenza, è consentito invitare il soggetto a fornire chiarimenti, entro un termine perentorio, in ordine al contenuto dei documenti presentati.

Art. 122 L'offerta nell'asta e nella licitazione

1. Le sedute in cui si esaminano le offerte sono pubbliche e sono autorizzati a presenziare i concorrenti o persone da essi formalmente delegate.
2. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile.
3. Nel caso di presentazione di più di una offerta da parte dello stesso soggetto, viene presa in considerazione solo quella presentata per ultimo, come risulta dal protocollo dell'ente.
4. Non sono ammesse offerte per telegramma o per fax, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
5. Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida quella più conveniente per l'amministrazione.

Art. 123 L'offerta nella trattativa privata

1. La presente procedura è svincolata da particolari formalità, per cui spetta al responsabile del procedimento individuare le forme più opportune per assicurare adeguati criteri di segretezza delle offerte, almeno nella fase preliminare, ed una effettiva parità nelle condizioni di partecipazione dei concorrenti, in esecuzione dell'atto di indirizzo della Giunta comunale.
2. La trattativa può essere gestita, secondo il valore e la natura dei beni da alienare, alternativamente:
- a) direttamente dal responsabile del procedimento;
 - b) da apposita commissione, nominata secondo le norme previste dal presente regolamento.
3. Gli atti relativi all'aggiudicazione vengono approvati dal Responsabile del procedimento.
4. La trattativa si può sviluppare in due fasi distinte:
- la prima di carattere esplorativo che consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti contattati; in questa fase le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro un termine prefissato, in modo da assicurare i caratteri della segretezza ed imparzialità;
 - una seconda fase in cui il soggetto preposto tratta direttamente e separatamente con i concorrenti le cui offerte siano maggiormente vantaggiose.
5. Possono altresì essere individuate altre forme di svolgimento della trattativa, in relazione alle esigenze di celerità, preventivamente formalizzate.

Art. 124 Permuta

- 1 L'Amministrazione può procedere alla permuta del proprio patrimonio disponibile con beni appartenenti a privati, purché ne derivi un vantaggio funzionale od economico per l'ente. La permuta si perfeziona sulla base di una trattativa diretta con la controparte, condotta dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, basata su una stima dei beni oggetto della

permuta, previa adozione di apposito atto di indirizzo dell'organo collegiale competente. Nel provvedimento che autorizza la permuta viene determinato da parte dell'Amministrazione l'uso e la destinazione pubblica dei beni che si intendono acquisire.

2 Le risultanze della trattativa vengono approvate con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio.

Art. 125 La commissione di gara.

1. Per quanto riguarda la composizione e il funzionamento della commissione di gara si applica quanto previsto dal presente regolamento all'art. 24.

Art. 126 Pubblicità degli esiti di gara

1. I risultati delle gare di cui al presente titolo sono resi noti con avviso pubblicato all'albo dell'ente. Per quelli relativi all'alienazione di beni il cui valore supera € 250.000,00 l'avviso è altresì pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, nonché sui quotidiani nei quali è stato eventualmente pubblicato il bando.

2. Possono comunque essere individuate altre forme più o meno estese di informazione dell'esito della gara.

3 L'avviso, predisposto dal responsabile del procedimento, deve contenere l'elenco dei soggetti invitati, le offerte presentate in sede di gara ed il soggetto aggiudicatario con il relativo prezzo.

Art. 127 Acquisto di beni immobili

1. Si possono acquistare sul mercato immobiliare gli immobili necessari alle finalità del comune, accertata la convenienza del prezzo. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, a cura del venditore prima della stipulazione del contratto, salvo diverso e motivato provvedimento che dovrà essere assunto dalla Giunta.

2 I beni che l'amministrazione intende acquistare sono valutati sulla base di una perizia di stima effettuata dall'ufficio competente, o da professionisti appositamente incaricati, redatta con riferimento ai valori correnti di mercato, per i beni di caratteristiche analoghe.

Art. 128 Acquisto di beni immobili modalità di individuazione del contraente.

1. All'acquisto di beni immobili si procede mediante trattativa privata nei casi in cui la specificità dell'oggetto del contratto non consenta ovvero non renda vantaggioso l'espletamento di una procedura di gara.

2. Qualora l'amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisizione di immobili spetta al responsabile del Settore Gestione del Territorio indicare l'importo dell'offerta nell'ambito del prezzo massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarre, previa delibera di indirizzo della Giunta che valuta la necessità, convenienza ed indica la somma massima da stanziare per l'acquisto.

3 Resta ferma la possibilità per il comune di ricorrere alla locazione finanziaria di opere pubbliche secondo la normativa prevista dal Codice dei contratti e, per le parti non incompatibili con il codice medesimo, dall'art. 46-bis della L.R. 7.11.2003 n. 27.

Art 129 Realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri.

1. Per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, lettera g), del codice dei contratti.

2. Per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applica l'art. 122, comma 8, del codice dei contratti.

3. In entrambi i casi di cui ai commi precedenti la relativa procedura di gara può essere svolta dal Comune, ovvero dal privato titolare del permesso di costruire.

4. Nel caso di gara svolta dal titolare del permesso di costruire resta salva l'applicazione degli appositi atti regolamentari del Comune e le prescrizioni delle relative convenzioni di lottizzazione.,